



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

98^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 25 febbraio 2014

**Presidenza del Presidente INTRONA
indi del Vicepresidente MARMO**

INDICE

Presidente	pag.	3	Losappio	pag.	10
Processo verbale	»	3	Pentassuglia	»	11
Congedi	»	4	Negro	»	13
Assegnazioni alle Commissioni	»	4	Vadrucci	»	13
Interrogazioni presentate	»	4	Laddomada	»	14
Ordine del giorno	»	5	Caroli, <i>assessore al lavoro</i>	»	15
Proposta di legge di iniziativa popolare “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”			<i>Esame articolato</i>		
Presidente	»	7,8	Presidente	»	18,33
Ognissanti, <i>relatore</i>	»	7	PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARMO		
Zullo	»	8	Proposta di legge a firma del consigliere Epifani “Sistema		

regionale di Protezione civile”

Presidente	pag.	33,35
Brigante, <i>relatore</i>	»	33
Zullo	»	36
Amati	»	36,40
Damone	»	38
Minervini, <i>assessore alle politiche giovanili, alla trasparenza e alla legalità</i>	»	38
Epifani	»	42
<i>Esame articolato</i>		
Presidente	»	43,58

Elezione di una rappresentante

effettiva e due supplenti dell'Associazione italiana donne ingegneri e architetti (AIDIA) – Sez. di Bari – in seno alla Consulta regionale femminile (art. 4 l.r. 9 giugno 1980, n. 70)

Presidente pag. 59

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Lemma, Friolo, Romano, Pellegrino, Losappio, Negro, Zullo, Martucci, Marmo N., Gianfreda e Brigante “Vertenza lavoratori addetti alle pulizie delle scuole”

Presidente » 59

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11.53*).

(*Segue inno nazionale*)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 97 dell'11 febbraio 2014:

Presidenza del Presidente Introna

La seduta ha inizio alle ore 11.40.

All'ascolto dell'inno nazionale segue la lettura e l'approvazione dei processi verbali delle sedute del 28 e 29 gennaio 2014.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Caroli, Cristella, Di Gioia, Friolo, Greco, Nicastro, Nuzziello, Vadrucci e il Presidente della Giunta, Vendola. Risultano assenti i consiglieri Capone e Pica.

Si dà lettura delle interrogazioni cui è pervenuta risposta scritta, delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni presentate.

Il Presidente comunica che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, i lavori odierni avranno inizio, nell'ordine, con l'esame del ddl n. 22/2012 "Disciplina dei turni e orari del servizio pubblico farmaceutico" e del ddl n. 18 del 03/12/2012 "Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo) e disposizioni varie in materia di turismo", iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 29 del regolamento, e si concluderanno con l'esame della proposta di legge Negro, Blasi "Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour".

Primo argomento in discussione è, pertan-

to, il disegno di legge n. 22/2012 "Disciplina dei turni e orari del servizio pubblico farmaceutico". Il consigliere Marino, Presidente della III Commissione, svolge la relazione. Nella discussione generale interviene il consigliere Zullo. Segue l'esame dell'articolato. (In sede d'esame dell'art. 7, per un approfondimento, si registra la sospensione dei lavori dalle ore 12.36 alle ore 13.00). Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato all'unanimità, come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L'assessore Gentile chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e il consigliere Buccoliero).

Secondo argomento in discussione è il disegno di legge n. 18 del 03/12/2012 "Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo) e disposizioni varie in materia di turismo". La relazione del Presidente della IV Commissione, consigliere Schiavone, viene data per letta. Segue l'esame dell'articolato. Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Monno e Attanasio. Il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato a maggioranza, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L'assessore Godelli chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risultano assenti il Gruppo PPT e il consigliere Damone).

Terzo argomento in discussione è la proposta di legge Negro, Blasi "Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour". Il consigliere Negro, tenuto conto di una serie di problematiche da valutare e a seguito di un approfondimento con l'assessore Barbanente, chiede il rinvio in Commissione della proposta di legge. Si regi-

strano gli interventi dei consiglieri De Leonardis e Aloisi. Il Presidente, constatata l'unanimità di consensi, accoglie la richiesta.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 13.40.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Disabato, Loizzo e il Presidente della Giunta regionale, Vendola.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Risulta assente l'assessore Gentile.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione II

Deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 13/02/2014 "Sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10/05/2011. Rinnovata approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito della conclusione del procedimento di VAS ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 19/02/2014 "Adozione dello schema di regolamento regionale recante 'Codice deontologico per il personale dei e Servizi di Polizia locale ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37".

Commissione III

Disegno di legge n. 2 del 19/02/2014 "Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-assistenziali".

Commissione V

Proposta di legge a firma del consigliere Pastore "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)";

Disegno di legge n. 1 del 13/02/2014 "Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)".

Commissione VI

Proposta di legge a firma del Presidente Introna "Istituzione della giornata del lavoro pugliese nel mondo".

Commissione VII

Proposta dell'Ufficio di Presidenza di modifica al regolamento interno del Consiglio regionale "Disciplina delle petizioni";

Disegno di legge n. 3 del 21/02/2014 "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali".

Interrogazioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Forte (*con richiesta di risposta scritta*): "Accordo di programma per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito della Murgia, sottoscritto l'8 febbraio 2013. Approvazione del Piano attuativo elaborato dal Comitato di coordinamento dell'Accordo";

- Martucci (*con richiesta di risposta scritta*): "Discarica di contrada Martucci. Malati di cancro";

- Caroppo (*con richiesta di risposta scritta*):

ta): “Piano del Parco naturale di Portoselvaggio – Palude del Capitano”;

- Blasi (*con richiesta di risposta scritta*): “Art. 1, comma 569, legge 27/12/2013, n. 147 (legge stabilità 2013) pubblicata sulla G.U. del 27/12/2013”;

- Marmo (*con richiesta di risposta scritta*): “Revoca appalto del servizio manutenzione degli immobili, delle aree verdi e di pulizia delle aree esterne agli edifici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proposta di legge Losappio “Modifica dello Statuto della Regione Puglia”: prima lettura (art. 123 della Costituzione della Repubblica Italiana) (*rel. cons. De Leonardis*);

2) Comunicazione del Presidente della Giunta e dell’Assessore al Bilancio e programmazione sulla nuova dinamica tariffaria del Servizio idrico integrato;

3) Crisi occupazionale in Puglia;

4) Proposta di legge Zullo, Caroppo, Alfano, Damone, De Biasi, Vadrucci, Sala, Barba, Friolo “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine sulla gestione dell’Ente Fiera del Levante” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

5) Proposta di legge Palese, Zullo, Cassano “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine su presunte infiltrazioni mafiose sulle energie da fonti rinnovabili” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

6) Proposta di legge Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone “Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

7) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”;

8) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

9) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

10) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala, Lemma del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell’ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

11) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfano, Barba, Boccardi, Cassano, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all’adozione d’iniziativa sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa, inclusa l’esposizione della bandiera del Tibet”;

12) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

13) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

14) Mozione Damone del 03/04/2012 “Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

15) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognisanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 – O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

16) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

17) Ordine del giorno Damone del 23/04/2012 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

18) Ordine del giorno Mazzarano, Pentassuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

19) Ordine del giorno Lospinuso, Pentassuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddoma-

da, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

20) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

21) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

22) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

23) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

24) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

25) Mozione Palese, Zullo del 30/10/2012 “Realizzazione nell’ASL Bari della rete interospedaliera per l’emergenza coronarica”;

26) Ordine del giorno Laddomada, Pellegrino, Decaro, Losappio, Mazza, Gianfreda, Cassano, Ventricelli, Disabato del 27/11/2012 “Interventi a favore delle scuole pubbliche”;

27) Ordine del giorno Romano, Blasi, Decaro, Marino, Mazzarano, Maniglio del 28/11/2012 “Ridefinizione del modello organizzativo in materia di sanità”;

28) Ordine del giorno Alfarano del 05/12/2012 “UTIC di Barletta”;

29) Ordine del giorno Pentassuglia, Sala, Amati, Rollo, Friolo del 23/05/2013 “Istituzione della NO TAX AREA per Brindisi e Taranto”;

30) Ordine del giorno Lanzilotta, Marmo N., Boccardi, Zullo, Friolo, Gatta, Cristella, Congedo, Lospinuso, Camporeale del 05/06/13 “Aumento tariffe irrigue ARIF – Deliberazione G.R. n. 858 del 03/05/2013”;

31) Ordine del giorno Attanasio, Rollo, Di Pumpo, Romano, Ventricelli, Losappio, Curto, Disabato, Marino, Nuzziello, Damone, Greco, Buccoliero, Pellegrino, Bellomo del 11/06/2013 “Costituzione di una società di riscossione dei tributi della Regione Puglia”;

32) Ordine del giorno Romano, Maniglio, Blasi del 26/06/2013 “Spese militari per l’acquisto degli aerei da guerra ‘F-35’”;

33) Ordine del giorno Zullo, Attanasio, Congedo, Cristella, Ruocco, Lanzilotta, Friolo, Pica, Lospinuso, Aloisi del 31/07/2013 “Risorse integrative per l’assistenza sanitaria”;

34) Ordine del giorno Gianfreda del 26/07/2013 “Localizzazione del punto di approdo TAP (Trans Adriatic Pipeline)”;

35) Ordine del giorno Cervellera, Losappio, Ventricelli, Mazzarano, Pastore, Romano, Lemma, Disabato, Laddomada, Galati, Pentassuglia del 24/09/2013 “Adeguamento PUG a seguito dell’adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PTTR). DGR 1435 del 02/8/2013”;

36) Ordine del giorno Marino, Losappio, Ognissanti, Disabato, Lonigro, Canonico, Amati, Romano, De Leonardis, Negro, Zullo, Forte, De Biasi, Alfarano, Sala, Surico, Martucci, Damone, Blasi del 03/10/2013 “Interventi per rimuovere la sospensione dell’applicazione dei contratti a tempo determinato dell’ex art. 15-septies del d.lgs. 502/1992” (testo emendato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 30/09/2013);

37) Ordine del giorno Nuzziello, Mennea, Disabato, Attanasio, Gatta, Pica, Laddomada, Pastore, Ognissanti, Lemma, Marino del 09/10/2013 “Zone Franche Urbane (ZFU)”;

38) Ordine del giorno Gianfreda del 25/09/2013 “Provincia di Lecce zona ad elevato rischio di crisi ambientale”;

39) Ordine del giorno Galati, Disabato, Laddomada, Brigante, Cervellera, Caroppo A., Blasi, Gianfreda del 08/11/2013 “Situazione dei lavoratori LSU- LPU della Puglia”;

40) Mozione De Biasi del 18/11/2013 “Europarlamento: rinvio votazione bilancio pluriennale 2014-2020”;

41) Ordine del giorno Lemma, Romano del 20/12/2013 “Interventi a sostegno dell’edilizia scolastica pubblica”;

42) Elezione di una rappresentante effettiva

va e due supplenti dell'Associazione italiana donne ingegneri e architetti (AIDIA) – Sez. di Bari – in seno alla Consulta regionale femminile (art. 4 l.r. 9 giugno 1980, n. 70);

43) Interrogazioni e interpellanze urgenti;

44) Interrogazioni e interpellanze.

Comunico che l'esame dei punti n. 1) e n. 2) all'ordine del giorno è rinviato alla prossima riunione del Consiglio.

Si procederà all'esame di due proposte di legge che, dopo aver completato l'iter delle Commissioni, sono state iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento interno del Consiglio: la proposta di legge a firma del consigliere Epifani "Sistema regionale di Protezione civile" e la proposta di legge di iniziativa popolare "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro".

Si passerà quindi alla "Elezione di una rappresentante effettiva e due supplenti dell'Associazione italiana donne ingegneri e architetti (AIDIA) – Sez. di Bari – in seno alla Consulta regionale femminile (art. 4 l.r. 9 giugno 1980, n. 70)" di cui al punto n. 42).

Infine, sarà approvato l'ordine del giorno unitario "Vertenza lavoratori addetti alle pulizie delle scuole".

Prima di dare inizio ai lavori del Consiglio a me preme porgere un caloroso benvenuto e un saluto agli alunni della IV A e della IV B dell'Istituto Euclide di Bari.

Proposta di legge di iniziativa popolare "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro"

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di legge di iniziativa popolare "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro".

Ha facoltà di parlare il relatore.

OGNISSANTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge di iniziativa popolare giunge in Aula

dopo un complesso e articolato percorso – presso gli Uffici competenti e in VI Commissione – resosi necessario per armonizzare lo stesso alla normativa nazionale vigente e per rendere le disposizioni sulla sicurezza del lavoro nella nostra Regione più incisive e conformi alle esigenze dei lavoratori stessi.

Alla PDL originaria, approvata all'unanimità in Commissione, sono state apportate delle modifiche ed integrazioni predisposte dal "Comitato Regionale per la Sicurezza sul Lavoro", condivise e fatte interamente proprie dal Comitato proponente, anch'esse approvate all'unanimità in VI Commissione.

L'idea di fondo della presente proposta di legge di iniziativa popolare si fonda sulla consapevolezza che per raggiungere un effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro e per ridurre i rischi degli infortuni sia indispensabile intervenire sulla qualità della vita proprio negli stessi ambienti di lavoro. "La centralità della persona" e la massima considerazione della "risorsa umana" nella conduzione di una Azienda sono elementi indispensabili anche per il conseguimento di positivi risultati economici.

Il sistema produttivo pugliese a volte convive con un diffuso livello di illegalità sociale pertanto è utile stimolare le migliori energie evidenziando, nelle organizzazioni di lavoro, gli aspetti di eccellenza al fine di creare quel circolo virtuoso che porta a risultati concreti attraverso l'adozione "di buone prassi".

Con la presente proposta di legge si intende anche conferire maggiore incisività alla legislazione nazionale vigente attraverso le competenze regionali in materia che spaziano dall'informazione alla formazione, anche scolastica, al coordinamento e alla finalizzazione degli interventi di controllo e vigilanza, al monitoraggio delle aree più a rischio.

La PDL in parola – nel Capo I – prevede norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro.

In particolare, si enunciano i principi e le finalità per cui la Regione Puglia mette in

campo ogni azione in suo potere a completamento degli strumenti e delle regole statali già in vigore e si richiama il ruolo fondamentale della Regione nel coordinamento delle politiche dedicate al lavoro e al suo svolgimento in sicurezza.

Nell'articolato si indicano le iniziative che la Regione promuove, anche attraverso appositi accordi con altri organismi, per qualificare le azioni di prevenzione dei rischi e per migliorare le condizioni di lavoro. Proprio a tale scopo è prevista la realizzazione di un apposito "Osservatorio regionale sugli infortuni" quale opportuno sistema di conoscenza.

Nell'ambito poi della committenza pubblica la Regione stipula accordi per garantire l'adozione di comportamenti e strumenti mirati alla sicurezza del lavoro, con particolare attenzione ai settori più a rischio e promuove l'adozione - nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione degli appalti pubblici e per la concessione di contributi e agevolazioni - di misure tese al raggiungimento del benessere lavorativo e alla qualità del lavoro e al rispetto delle disposizioni in materia contributiva, previdenziale e assicurativa.

Nei casi di gravi inadempienze si procede anche alla revoca e al conseguente recupero dell'agevolazione, mentre se l'inosservanza determina gravissimi rischi per i lavoratori oltre alle sanzioni economiche, alle Aziende verso le quali gli Organismi di Vigilanza accertino "la responsabilità", è disposta anche la revoca delle eventuali concessioni. La Regione Puglia può anche concedere contributi in conto capitale, finalizzati al raggiungimento dei miglioramenti in tema di prevenzione, a piccole e medie imprese, anche cooperative, aventi almeno un dipendente.

Il Capo II prevede tutta una serie di interventi della Regione Puglia in tema di responsabilità sociale come l'istituzione di un "Albo" della Responsabilità sociale, in tema di lavoro, al quale si iscrivono le imprese che dimostrano l'avvio ed il mantenimento del percorso della Responsabilità sociale median-

te bilanci sociali ed ambientali, codici di comportamento, ecc.; la concessione dei contributi per favorire l'assunzione della responsabilità sociale da parte delle imprese.

Il Capo III contiene norme per la prevenzione e tutela delle molestie negli ambienti di lavoro. A tal proposito viene istituito dalla Regione un apposito "Osservatorio Regionale contro le Molestie" per meglio garantire la prevenzione ed il contrasto alle molestie durante il lavoro, di quelle sessuali e non, delle persecuzioni e delle violenze psicologiche sui luoghi di lavoro. Si indicano anche le azioni che la Regione, di concerto con gli enti locali e gli organismi competenti, intraprende per combattere efficacemente tale fenomeno.

Infine la Regione Puglia potrà promuovere sia progetti mirati contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro sia punti di ascolto territoriali per il monitoraggio.

Per le motivazioni esposte si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale questa proposta di legge, di iniziativa popolare, sulla quale la VI Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, di lavoro in quest'Aula dovremmo parlare a lungo e spesso per le tante sfaccettature e i tanti volti che il lavoro, o meglio la carenza di lavoro ci presenta. Potremmo parlare del lavoro regolare, così come del lavoro nero, del lavoro che manca, della fuoriuscita dal circuito del lavoro, della mancanza di competitività fra le imprese che determina un arretramento del mercato del lavoro.

Oggi ci troviamo a parlare di un aspetto molto importante e determinante per il lavoro, e lo facciamo per iniziativa popolare. Questo è un dato di grande importanza e rilevanza. È di grande rilevanza perché è sempre bello ac-

cettare una partecipazione diffusa alle tematiche che coinvolgono la nostra collettività e alla proposta di soluzioni ai problemi che la nostra collettività vive. Un plauso, quindi, a chi ha coordinato la raccolta firme e a chi ha avviato questa proposta di legge di iniziativa popolare.

Un plauso anche per il tema che si è voluto inserire. In un momento in cui si fa fatica a essere competitivi nel mondo globale, è evidente che c'è un arretramento in termini di rispetto della dignità del lavoratore e dei diritti che gli competono. Molto spesso questo arretramento è supinamente accettato dal lavoratore stesso, il quale si compenetra nelle difficoltà della propria azienda e, proprio perché ha a cuore prioritariamente la conservazione del posto di lavoro, magari non lotta più e accetta supinamente che tante norme possano essere non rispettate dal datore di lavoro.

Una tra queste è proprio quella che ci occupa con questa proposta di legge, cioè l'igiene e la sicurezza del lavoro. Essa comporta a carico del datore di lavoro una serie di adempimenti e di obblighi che non possono e non devono essere visti come un qualcosa di gravante, di poco gratificante o, peggio ancora, come un costo.

Tale questione non viene vissuta come un investimento sul benessere dei lavoratori e sull'assenteismo che può rendere molto di più rispetto a quella che può essere la produttività e la redditività dell'azienda. Per questo motivo io credo che la questione che ci occupa oggi sia quanto mai lodevole e tesso una lode per chi ce l'ha presentata.

Questa è, ovviamente, una norma di principio, che serve a raccordare norme esistenti anche a livello nazionale. È una norma sulla quale si apre in quest'Aula una discussione che ne apre un'altra all'interno della collettività, dei professionisti, del mondo globale dei lavoratori e del lavoro, che è fatto di imprese, di lavoratori, di tecnici che operano per la sicurezza, di medici che operano per la sorveglianza sanitaria, ma anche di organizzazioni

sindacali che tutelano prerogative e diritti dei lavoratori.

Ecco perché questo dibattito all'interno della nostra Regione non deve confinarsi all'esame di questa proposta di legge, ma deve comunque continuare. Deve continuare perché l'applicazione concreta di queste norme è legata a quanto noi saremo capaci di sensibilizzare le coscienze, i datori di lavoro e chiunque sia coinvolto nel processo di attuazione di queste norme. Dobbiamo sensibilizzarli perché non è bello perdere un familiare, un genitore o un fratello che è andato a lavorare e che poi a casa non ritorna, mentre vi ritorna la notizia di una morte o di un infortunio, grave o lieve che possa essere.

Allo stesso modo io ritengo che non debba esaurirsi qui un dibattito su una questione che a me sta a cuore, come medico, ma anche come politico che si confronta con una serie di infortunati. Badate, lo dico anche alle organizzazioni sindacali che si sono fatte carico di coordinare questa raccolta di firme.

Io penso che vadano rivisti anche i valori tabellari rispetto agli infortuni e alle malattie professionali: sono troppo bassi. C'è gente infortunata o coinvolta da malattie professionali che viene poi giudicata con una percentuale di invalidità lavorativa troppo bassa rispetto alla possibilità di reinserimento nel lavoro che ha.

Io penso che quello sia un tema che, a *latere* di questa proposta di legge, ci debba occupare e che debba prendere la politica. La politica è fatta, sì, da noi che siamo qui e che siamo additati come politici, ma la politica a tutto tondo è anche tutta la sensibilità che noi esprimiamo rispetto alle diverse tematiche: c'è la politica dei partiti, c'è la politica sindacale, c'è la politica delle associazioni di categoria. Riuniamo questa politica, la politica di tutti, la politica dei partiti, delle forze politiche in senso stretto, con la politica dei sindacati, delle associazioni di categoria e dei professionisti.

Dobbiamo raggiungere un punto di equilibrio e il punto di equilibrio è, sì, il rispetto

della dignità dei lavoratori e della dignità delle persone, ma anche un sostentamento al circuito lavoro in senso lato. Possiamo andare incontro e rispettare appieno la dignità del lavoratore e della persona se riusciamo anche a sostenere il datore di lavoro che deve mantenere in piedi un'azienda e se riusciamo a mettere in piedi relazioni sindacali positive. Questo è il circuito che ci deve occupare a trecentosessanta gradi.

Il Gruppo che io rappresento è fortemente responsabilizzato su questa tematica e il primo segno di questa responsabilizzazione è tangibile in Aula consiliare su questa proposta di legge, che noi accompagneremo con il voto favorevole. Tale voto è convinto, è certo e va nella direzione di un punto che non vuole definirsi come punto di arrivo, bensì come punto di partenza.

Pertanto, non solo preannuncio il voto favorevole, ma dichiaro altresì la piena disponibilità del Gruppo che rappresento a un'interazione continua e permanente con le varie forze sociali e datoriali affinché questa tematica possa essere uno dei temi forti nell'agenda della politica del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Losappio. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, la prima osservazione che mi viene da svolgere in relazione a questo testo di legge di grande civiltà è che esso arriva in Aula utilizzando uno strumento del nostro Statuto che è la legge di iniziativa popolare. Ciò conferma come la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini pugliesi non possano che favorire una buona qualità della nostra legislazione e accorciare le distanze che intercorrono fra la società e le Istituzioni.

Da questo punto di vista, benché in questo caso i promotori, trattandosi di un'importante organizzazione sindacale del nostro territorio, non abbiano avuto difficoltà a raggiungere la quantità di firme prescritte dal nostro Statuto,

sicuramente una modifica dello stesso in direzione della riduzione del numero di firme certificate, modifica che noi ci apprestiamo a fare nella prossima seduta del Consiglio regionale, potrà ulteriormente incentivare l'afflusso di proposte di legge di iniziativa popolare simili a questa. Si conferma, quindi, che i cittadini possono influenzare e influire sulle Istituzioni, anche quando non vestono la casacca del consigliere regionale e del legislatore, attraverso gli strumenti che il nostro Statuto consente.

La seconda osservazione che mi viene di fare è che una legge come questa, che intende amplificare ed enfatizzare i diritti dei lavoratori in relazione alle circostanze connesse all'attività produttiva, al mondo del lavoro, all'infortunistica e anche al *mobbing*, costituisce un provvedimento che va a favore non solo dei lavoratori, ma anche delle imprese.

Su questo aspetto mi voglio un po' soffermare, nel momento in cui nella vulgata corrente si cerca di far passare il principio che un'azienda, un'impresa, una fabbrica, per poter continuare a svolgere la propria attività produttiva, deve tagliare i salari, i diritti o spesso entrambi, altrimenti è costretta a delocalizzare all'estero. Ci sono un sacco di casi, che riguardano anche la nostra regione, che hanno visto un pezzo dell'attività imprenditoriale sostenere questa tesi.

In realtà, si tratta di imprese che violano il principio della libera concorrenza. A fronte di imprenditori che rispettano le leggi, le regole, le organizzazioni sindacali e i loro dipendenti, ce ne sono altri che fanno esattamente l'opposto, drogando il mercato e creando condizioni di disuguaglianza che, guarda caso, vanno a penalizzare proprio le imprese e le società che si comportano correttamente.

Un aumento della tutela, una maggiore difesa dei diritti, una ripresa del concetto di dignità del lavoro e dei lavoratori costituiscono non solo principi, ma anche anelli di una catena virtuosa che va a vantaggio dell'intero sistema di civiltà delle relazioni industriali. Se

ne avvantaggiano i lavoratori e gli imprenditori onesti e cresce il sistema delle garanzie civili della nostra Regione.

Questa proposta di legge, in controtendenza rispetto alla vulgata di cui dicevo prima, ci conferma che lavoro buono corrisponde a sviluppo e a intrapresa imprenditoriale. Dove il lavoro non è buono, dove viene aggettivato con termini come “precario”, “nero”, “irregolare”, “a tempo”, “non determinato”, anche l’attività imprenditoriale ha un’ombra, e quest’ombra si espande nella nostra società.

Ovviamente – questa è la terza considerazione – questa iniziativa legislativa deve confrontarsi con il ruolo dello Stato. Non ci sono molti dubbi sul fatto che, benché il legislatore regionale abbia una sua autonomia e un suo spazio di iniziativa, è a livello statale e, quindi, a livello di Parlamento e di Governo che risiedono gli oneri e gli onori di una legislazione che vada in una determinata direzione.

La legislazione italiana ha avuto su questo versante elementi di pregio in una certa fascia temporale, quella intorno agli anni ‘60-‘70, che non casualmente, aumentando le tutele, coincideva con lo sviluppo economico del nostro Paese. Oggi siamo in una situazione congiunturale diversa, in cui gli effetti della crisi sono ancora pesantemente devastanti in tutto il Paese e anche in Puglia.

C’è anche la necessità di modernizzare e di mettere mano alla legislazione nazionale. Noi non vorremmo, però, che questa opportuna revisione fosse intesa come la negazione di quei diritti di civiltà e di quello *status* di dignità del lavoro dipendente che sono stati conquistati dai lavoratori in alcuni decenni di vertenze e di lotte, con grandissimi sacrifici. Non vorremmo, cioè, che essere all’altezza della crisi volesse significare inseguire modelli economici e sociali meno disponibili a garantire salario, tutele e dignità. Anche per questo motivo l’esempio che viene dalla Puglia, dal Movimento dei lavoratori, e in particolare dal sindacato CISL, che è il proponente

di questa iniziativa legislativa, è un esempio virtuoso che noi poniamo a tutto il Paese.

Rivolgo, infine, un ringraziamento alla Giunta regionale, all’assessore Gentile e all’assessore Caroli, che hanno considerato e valutato la proposta di legge, anche con qualche accorgimento di carattere burocratico, per renderla compatibile con il sistema normativo di cui si diceva prima. Oggi siamo nelle condizioni di avere un’assoluta sinergia fra mondo del lavoro, società civile, unanimità del Consiglio regionale e del Governo regionale: è davvero una bella pagina di politica.

PRESIDENTE. Condivido, collega Losappio.

È iscritto a parlare il consigliere Pentassuglia. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, colleghi consiglieri, ringrazio il collega Losappio perché ha richiamato, nel suo intervento, il sindacato che ha proposto l’iniziativa, cioè la CISL. È come se noi parlassimo di una norma che, per le motivazioni che sono state già riportate, merita e ha meritato il rispetto nell’approfondimento.

Sono stati apportati 39 emendamenti aggiuntivi per migliorare il testo della proposta. Quando essa fu presentata all’Hotel Excelsior, qui a fianco, tutti noi, tutte le forze politiche, partecipammo, perché volevamo capire di che cosa parlava questa proposta di iniziativa popolare, che ha avuto un grande effetto nell’approccio sui territori – parlo per quello che è di mia competenza –, con una forte attenzione da parte dei lavoratori, ma anche delle imprese.

Ormai, per fortuna, tutto il lavoro messo in campo porta ad aver sviluppato un’attenzione culturale ai temi in termini sia di sicurezza, sia di benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro, con tutto quello che ne consegue. Solo su questo tema potremmo aprire un capitolo enorme, visto il riferimento molto puntuale che ha fatto, per esempio, il collega Zullo re-

lativamente alle malattie professionali, alla loro incidenza e alla scarsa attenzione che ancora molti lavoratori a volte pongono nell'uso di mezzi di protezione e di ausili, pur previsti per legge, causando in prospettiva un danno alla loro salute e, quindi, a sé e alle loro famiglie.

Il dato più importante che mi sento di sottolineare questa mattina, oltre al ringraziamento alla CISL per aver prodotto questa iniziativa e, quindi, la proposta di legge di iniziativa popolare, è che, nel momento di maggiore crisi della rappresentanza sia politica che sindacale, noi questa mattina diamo un segnale di buona politica, un segnale che spero venga sottolineato e anche ripreso.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non disturbare il collega Pentassuglia.

PENTASSUGLIA. Il problema non è mio, ma riguarda il tema che si pone.

PRESIDENTE. È un argomento interessante. Tutti farebbero bene ad ascoltare. Vada avanti.

PENTASSUGLIA. Il tema trattato, quello della crisi della rappresentanza e dei rapporti, tocca ognuno di noi questa mattina in Consiglio regionale, per prima la Commissione presieduta dal collega Ognissanti, a cui va il mio personale ringraziamento per la paziente attesa e soprattutto per il lavoro che ha prodotto unitamente alla Giunta.

La relazione ultima del 24 settembre 2013, quando il Comitato ha messo in campo gli emendamenti come coordinamento regionale, nel quale c'erano l'INAIL, l'ASL, l'INPS, l'ARPA, l'ANCI e l'UPI, sta a significare il livello di attenzione, ma anche di gradimento di una norma molto particolare.

Facevo prima riferimento alla crisi di rappresentanza perché, nel momento in cui veniamo additati tutti ai vari livelli (sindacato e politica) come coloro che fanno solo danni e

non riescono a tenere insieme le sorti del Paese e la vita delle persone – i riferimenti sono molteplici, ma devo stare nei tempi che il Regolamento detta –, è giusto sottolineare questo impegno, relativo non solo all'attenzione, ma anche al dato della responsabilità, non solo personale, pena la revoca di alcuni benefici, ma anche sociale, che è stata individuata.

Questo perché non solo per il bilancio sociale, ma anche per quello ambientale ci sia sempre più una stretta relazione fra le norme che impattano sulla vita quotidiana dei lavoratori, finanche questa enorme tipologia di contratti che rende sempre più precarie e sempre meno tutelate da un dato punto di vista tante categorie di lavoratori e di giovani, soprattutto quelli laureati, che vengono utilizzati per progetti e finalità mirate su cui la Regione sta ponendo attenzione.

Io mi auguro che, approvata la legge, si possa lavorare sui territori – chiudo con questa sollecitazione, conoscendo la sensibilità dell'assessore Caroli – acché, soprattutto con le Prefetture, si attivi, così come in qualche posto è stato sperimentato, un protocollo ai vari livelli che tenga dentro anche questa nostra legge. Auspico che tale protocollo sia certamente di coordinamento (noi non possiamo non rispettare le leggi dello Stato), ma metta anche al centro il discorso della responsabilità, soprattutto di quella sociale, nell'ambito di questi protocolli per qualificare l'impresa e il nostro *modus operandi*, cioè quello dei lavoratori, e soprattutto per richiamare questo grande articolo sulle molestie a tutela delle persone, in particolare delle donne, sui posti di lavoro.

È indagine degli ultimi giorni un fenomeno tristemente noto, ma in aumento, che viene sottovalutato e nascosto e che sfocia in altro tipo di reato, su cui questa legge non solo segna un'attenzione, ma tenta anche di mettere insieme una serie di attività, di responsabilità e anche di valori che è bene vengano ripresi da tutti noi. È bene che il Consiglio regionale oggi se ne stia occupando, sia pure a distanza

di un po' di tempo, perché il valore dell'iniziativa popolare sottoscritta e voluta dai cittadini rafforza, in un momento di crisi tremenda delle Istituzioni e della rappresentanza, del partenariato e della politica, un messaggio favorevole tanto alla CISL, che l'ha proposta, quanto al movimento sindacale in sé.

Quando ci sono grossi problemi relativamente ai licenziamenti, alle chiusure, alle delocalizzazioni, c'è bisogno di gente responsabile che sappia governare i processi. Anche la politica ha bisogno di interlocutori seri e credibili, di gente che non porti al macero i cervelli e le persone, ma che salvaguardi la vita umana e soprattutto la tutela delle persone e delle loro famiglie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Negro. Ne ha facoltà.

NEGRO. Signor Presidente, non ripeterò quanto è stato eccellentemente detto dai colleghi che mi hanno preceduto in merito alla bontà della legge. Soprattutto, rivolgo un ringraziamento alla CISL, che ha promosso questa iniziativa. Questo è un segno importante di come il Consiglio regionale interagisce con gli altri soggetti istituzionali.

Il nostro Gruppo non poteva – e non l'ha fatto, ovviamente – far mancare tutto il suo impegno per addivenire, come si è addivenuti, a una condivisione piena di questa proposta di legge, che ha l'importanza delle iniziative popolari, di cui ha parlato anche prima il collega Michele Losappio.

È positiva e importante la proposta di legge che a firma dello stesso è stata fatta per la modifica dello Statuto, proprio per agevolare ancora di più le iniziative popolari. Questo Consiglio a breve approverà, infatti, una proposta di legge che riduce il numero delle firme necessarie per poter presentare al Consiglio regionale e fargli approvare proposte di legge di iniziativa popolare.

È importante per noi l'approvazione di questa legge perché, fra le altre cose, attiva la

diffusione della cultura della responsabilità sociale e ambientale che dovrà essere perseguita in collaborazione con le Province, se rimarranno e fino a quando rimarranno, con gli altri soggetti istituzionali e con le parti sociali. Questa è una attività che deve entrare nella nostra cultura in tutto il territorio pugliese.

A nostro avviso, è importante anche la previsione dei contributi in conto capitale finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente.

Questi sono alcuni degli aspetti che noi riteniamo molto significativi e che io sono certo che tutte le componenti, una volta approvata la legge, cercheranno di mettere in atto per garantire la sicurezza ai nostri lavoratori nei luoghi di lavoro, migliorando anche la loro qualità della vita.

Anticipo, quindi, il voto favorevole del nostro Gruppo alla presente proposta di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Vadrucchi. Ne ha facoltà.

VADRUCCHI. Signor Presidente, colleghi colleghi, non intendo ripetere le varie valutazioni di carattere politico e socioeconomico alla base di questa legge, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella sensibilizzazione di una delle questioni vitali per quanto riguarda sia i lavoratori, sia le imprese.

Desidero, invece, spendere alcune parole rispetto a chi mi ha preceduto e ha giustamente posto l'accento e messo in evidenza l'intero percorso di progresso civile che contraddistingue queste leggi, le quali vengono dal basso e vedono il Consiglio regionale insieme unito nell'approvazione.

L'importante è che queste disposizioni siano effettivamente messe in atto dalle autorità competenti di controllo nello spirito con cui sono introdotte. Purtroppo, molte volte noi assistiamo al fatto che alcuni cantieri di aziende vengono accerchiati da diverse auto della

Guardia di finanza, dei Carabinieri o dell'Ispettorato del lavoro come se fossero i più grandi banditi (non mi viene un altro termine). Queste povere imprese, in paesi piccolissimi – penso alla provincia di Lecce, la mia provincia –, vedono arrivare 4-5 macchine per controllare il cantiere, come se fossimo davanti a centinaia e centinaia di dipendenti.

Questa è sicuramente una legge di grande civiltà e di grande impegno sociale. Tuttavia, assessore, oggi le imprese vivono un momento difficilissimo. Io spero che l'assessorato, nella maniera più opportuna, salvaguardando prima di tutto i diritti dei lavoratori, eviti forme di spettacolarizzazione rispetto alle quali nessuno ha alcunché da guadagnare.

Il nostro tessuto imprenditoriale, assessore, è composto per il 98 per cento da imprese al di sotto dei 10 dipendenti. Parliamo di microimprese e di artigianato. Non occorrono dispiegamenti di Forze dell'ordine per controllare – lo ripeto – piccolissimi cantieri, anche perché la gente che vede questi movimenti non sa mai che cosa effettivamente si va a controllare.

Evitiamo, allora, queste forme di spettacolarizzazione e puntiamo anche a una gradualità rispetto alla sicurezza e alle forme di sicurezza. Purtroppo, in Italia variamo leggi che valgono per la grandissima industria – una volta c'era la FIAT, tanto per prenderla come esempio, e adesso non c'è più –, come per il piccolissimo artigiano che ha un mezzo dipendente. Non è che la salute del dipendente del piccolissimo artigiano non sia importante o non debba essere salvaguardata al pari di quella del dipendente della grande industria, ma ci devono essere forme di gradualità nell'applicazione sia delle sanzioni che delle norme.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Laddomada. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, prima di entrare nel merito del punto all'ordine del

giorno mi permetta di rivolgere a lei e al Vicepresidente Marmo un ringraziamento per l'opportunità che avete dato a un gruppo di consiglieri regionali di fare uno *stage* molto proficuo a Bruxelles per conoscere e meglio interagire con le Istituzioni europee. A nome di tutti i consiglieri che sono stati nelle due delegazioni ringrazio lei e il Vicepresidente Marmo.

Detto questo, è chiaro che abbiamo sotto gli occhi un'ottima proposta di legge di iniziativa popolare. Proprio a questo proposito di recente è stata portata avanti in VII Commissione l'iniziativa di abbassare il *quorum* per la raccolta di firme per l'iniziativa legislativa popolare da 15.000 a 13.000. Questo per venire ancora più incontro ai processi di partecipazione democratica che trovano nell'attuale Governo regionale, ma anche tra i consiglieri in modo *bipartisan*, molta attenzione.

I punti qualificanti che, almeno secondo il mio parere, questa proposta di legge presenta sono diversi. Cito, per esempio, l'articolo 1, comma 2, in cui si sostiene la cultura della salute. A questo proposito io non dimentico un intervento che fu fatto in occasione di un convegno sull'ambiente a Taranto, dove un esponente di un monastero di Noci ebbe a dire che, per bonificare l'ambiente, così come un luogo di lavoro, occorre prima bonificare la nostra *forma mentis*.

Tra gli altri elementi che ho trovato degni di notevole apprezzamento, fra la normativa nazionale e quella regionale, vi è proprio il nuovo ruolo che la Regione vuole assumere. In merito condivido le parole di chi ha rimarcato che alla legge andranno dati una concreta attuazione sui territori, un concreto controllo e una concreta forma di concertazione con il partenariato sociale per poi verificarne gli effetti concreti. Parliamo di un aggiornamento continuo dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità.

Inoltre, questa legge non fa che dare una concreta attuazione alla prima parte della Costituzione, il Titolo sull'economia, laddove

viene esplicitamente detto che ogni produzione deve avere una funzione sociale, la quale è presente quando si parla di qualità del prodotto, di qualità del posto di lavoro e di benessere della persona che lavora a trecentosessanta gradi.

Un ulteriore aspetto che trovo molto apprezzabile – di questo va dato atto a chi ha proposto l’iniziativa – si trova all’articolo 6, comma 5, laddove si legge che “è condizione essenziale per la concessione di contributi o altre agevolazioni da parte della Regione Puglia, dei suoi Enti strumentali e degli Enti locali” il rispetto delle disposizioni di legge in materia contributiva, previdenziale e assicurativa da parte dell’imprenditore iscritto in questo istituendo libro, cioè di colui che nel produrre qualcosa ha a cuore l’etica della stessa attività che fa e la salute del lavoratore.

Questo è sinonimo anche di grande equilibrio. Come ebbe a dire qualche tempo fa Bonanni della CISL, con un’affermazione che mi è rimasta impressa, il lavoro può essere tutelato e viene tutelato, ovviamente, se esiste l’azienda. Pertanto, vedo che questa proposta di legge è anche equilibrata da questo punto di vista, perché mette a fuoco il ruolo dell’azienda e la sua responsabilità sociale, fino a farne un elemento di discriminazione in senso positivo rispetto ad altri imprenditori che perseguono il mero fine di lucro a discapito del senso umano dello stare sulla faccia della terra. Scusate la scarsa eleganza, ma mi è venuta così.

PRESIDENTE. La studi meglio, la prossima volta, consigliere Laddomada.

LADDOMADA. Presidente, se ci si prepara troppo, come dice qualcuno, si è troppo formali e meno concreti.

PRESIDENTE. Si esprima con parole sue.

LADDOMADA. È quello che faccio, non voglio fare propaganda.

Concludo. L’articolo 14, a proposito, è rubricato “Definizioni moleste negli ambienti di lavoro”. Presidente, io avevo presentato un emendamento, ma il Presidente Losappio mi dice che tutto l’articolo è stato cassato, ragion per cui non so se ritorneremo a proposito delle molestie sul posto di lavoro. C’era più una connotazione a valenza prettamente sessuale, ma noi sappiamo che spesso i condizionamenti sfociano in maniera pesante a livello politico: pur di mantenere il posto di lavoro bisogna uniformarsi a determinati orientamenti.

In definitiva, io non posso che esprimere, a nome del Gruppo La Puglia per Vendola – oggi non c’è il nostro Capogruppo, ma credo di interpretarne la volontà –, la nostra profonda convinzione di positività verso questo testo di legge. Voteremo, quindi, per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l’assessore Caroli.

CAROLI, *assessore al lavoro*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, penso che si debba partire dalla riflessione alla quale ci invitava il consigliere Losappio. Atteso, cioè, che in Italia abbiamo il pacchetto delle leggi sulla sicurezza più avanzato del mondo, c’era proprio bisogno di una legge regionale? La risposta naturalmente è sì, perché questa legge regionale non altera, non confligge con il Testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81, e, anzi, ne diviene un ulteriore strumento di supporto.

Mi permetto anche di aggiungere che ci fa evitare di introdurre elementi di confusione che il Procuratore generale Guariniello, uno dei maggiori esperti in materia di sicurezza in Italia, invita sempre ogni livello istituzionale della rappresentanza sociale a evitare per far sì che le norme semplicemente si possano attuare.

Vorrei citare alcuni dati e sviluppare alcune considerazioni a dimostrazione della bontà della legge e della sua indispensabilità.

Come prima considerazione, naturalmente mi associo ai ringraziamenti che tutti i colleghi hanno rivolto alla CISL e ai soggetti di quell'organizzazione sindacale che hanno promosso la proposta di legge.

Riprendendo quanto detto da tutti i consiglieri, per ultimo il collega Laddomada, voglio mettere in evidenza anche il formidabile lavoro di interazione che in questi ultimi dieci mesi la Commissione, gli Enti preposti nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento delle attività per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, i soggetti promotori della legge e la Giunta hanno svolto, tanto da giungere a questo risultato finale.

Perché è indispensabile? Se è vero che abbiamo le leggi più avanzate, se è vero quello che diceva il collega Negro, cioè che la questione della sicurezza sul lavoro rappresenta in Italia una vera e propria emergenza, su che cosa occorre incidere? Qual è il ritardo che dobbiamo colmare? Il ritardo – lo diceva nel suo intervento il collega Vadrucci – sta nell'applicare le norme. Non basta averle. Bisogna applicarle e farlo con la capacità di non spettacolarizzare gli interventi, ma di rendere le norme realmente esigibili.

In Italia nell'ultimo anno il numero degli infortuni sul lavoro si è drasticamente ridotto. In Puglia questa riduzione si è ridotta ancora di più. Incide sulla riduzione degli infortuni in Puglia – da 32.000 a 28.000 – la crisi, per cui c'è meno occupazione, c'è meno lavoro e, di conseguenza, si verificano meno incidenti sul lavoro. A fronte di una media nazionale pari all'8,5 per cento in Puglia la riduzione è stata superiore al 12,5 per cento.

Ciò vuol dire che nel frattempo siamo stati capaci di mettere in campo iniziative di prevenzione – le riassumerei così –, di informazione e di formazione alla sicurezza, nonché politiche di contrasto evidentemente efficienti, insieme a tutti gli Enti preposti alla prevenzione e alla sicurezza.

Eppure questa riduzione così significativa – cito i dati che qualche settimana fa il diret-

tore dell'INAIL, il dottor Asaro, ha reso pubblici –, questi dati tanto significativi e positivi non sono ancora sufficienti, perché in Puglia ogni tre ore comunque c'è un incidente sul lavoro e ogni otto giorni c'è un incidente che diventa mortale.

In Italia ci sono ogni ora 75 incidenti sul lavoro e ogni otto ore uno mortale.

Qual è il *gap*, il ritardo? È proprio un ritardo sulla cultura della sicurezza, che fa parte di una cultura più complessiva, la cultura della legalità legata al lavoro. Infatti, l'incidenza degli infortuni sul lavoro in Italia, secondo lo standard di riferimento assunto in Europa – il rapporto tra incidenti sul lavoro e numero degli addetti – è pari a 5,6 incidenti ogni 100.000 addetti in attività. Ripeto, 5,6 ogni 100.000. In Europa siamo al 3,3 per cento. Nei Paesi scandinavi la percentuale di incidenza è pari al 2,2 per cento e in Gran Bretagna allo 0,6 per cento.

Questo vuol dire che non c'è soltanto la fatalità. Non è soltanto fisiologicamente possibile che l'incidente si avveri. Se in Italia si avverano incidenti con un'incidenza sei volte superiore a quella di alcuni Paesi europei è perché incide in maniera determinante il ritardo di cultura della legalità. Come diceva anche il collega Losappio, non applicare appieno quanto previsto dalle norme sulla sicurezza viene ritenuto un'elusione possibile e non una forma di illegalità. Il Piano della sicurezza è redatto in maniera completa, ma conservato nel cassetto, senza che le misure previste vengano poi realmente attuate. Non viene ritenuta quella giacenza come un atto di illegalità.

Come le ispezioni delle Direzioni regionali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, della Guardia di Finanza dimostrano anche in Puglia, se il 20 per cento della nostra attività è completamente in nero e la comunità finisce con il tollerare questo zoccolo duro della nostra economia come se fosse inconfutabile, incontrastabile, da non mettere in discussione, se l'opinione pubblica giunge a tollerare questo andazzo, cioè a far divenire questo costume

un malcostume della società, e quindi accettato, e ne diventa complice, è evidente che c'è bisogno di intervenire, a fronte delle avanzatissime leggi italiane. Mi riferisco all'articolo 41 della nostra Costituzione, che dice che la libera intrapresa economica è sostenuta, ma a condizione che non nuoccia alla dignità e alla sicurezza del lavoratore e del lavoro, e al Testo unico, il decreto n. 81.

Perché queste norme possano essere applicate c'è bisogno di qualche strumento in più che accompagni anche la società pugliese verso la piena cultura della legalità. La legge regionale di cui parliamo va esattamente in questa direzione: non confligge con il nostro patrimonio normativo, ma lo sostiene appieno.

Mi permetto di evidenziare alcuni aspetti veramente positivi contenuti nella legge, che rappresentano delle novità alle quali – ne siamo certi – anche il resto del Paese presterà attenzione.

La prima novità è che noi non possiamo premiare – le aziende che rispettano la legge fanno quello che devono fare, ossia rispettare le leggi –, ma possiamo intervenire per penalizzare. Oltre alla multa amministrativa e alle ricadute di carattere penale, che pure il Testo unico prevede, noi possiamo intervenire semplicemente evitando che le aziende che si rendono protagoniste di gravi episodi di inosservanza delle leggi, tali da determinare infortuni anche gravi sul lavoro, possano accedere a incentivazioni, contribuzioni e sostegno pubblico per continuare la loro intrapresa.

Questo è un elemento di novità che sicuramente aiuterà a diffondere cultura di prevenzione, di legalità, informazione e formazione. Così come la premialità va prevista non per chi rispetta le leggi, ma per chi va oltre, caratterizzandosi con un marchio, acclarato e certificato senso di responsabilità sociale d'impresa.

Infine, è stato detto – mi associo ai consiglieri che l'hanno fatto – che si pone l'attenzione su un fenomeno spesso sottovalutato, quello del *mobbing*, delle molestie sul lavoro.

La costituzione di un Comitato e di uno sportello che raccolgono le denunce e le valutano perché si possa anche sperimentare una forma nuova di intervento, magari suggerendo, sulla base dell'esperienza, anche una diversa, più attenta e maggiore articolazione delle norme e delle leggi nazionali finalizzate ad arginare il fenomeno, a contrastarlo e a debellarlo mi sembra un altro versante di iniziativa estremamente interessante e importante.

Naturalmente non bastano la prevenzione, l'informazione e la formazione. C'è bisogno anche di intervenire, di contrastare, di reprimere. Lo chiedeva il consigliere Pentassuglia nel suo intervento, auspicando una sempre continua e maggiore interlocuzione con le Prefetture al fine di mettere in campo ulteriori azioni mirate.

Ho il piacere di comunicare al Consiglio che proprio questa mattina in Prefettura a Bari abbiamo sottoscritto la convenzione con la quale la Regione Puglia, prima Regione in Italia, trasferisce nelle casse della Prefettura 800.000 euro. Questo è lo sforzo economico che possiamo compiere. Non sono tantissimi, ma, come sapete, per il nostro bilancio lo sono. Quegli 800.000 euro servono ad attuare un protocollo di intesa e di linee guida di intervento che, senza questo atto esecutivo, avrebbe rischiato di rimanere un libro dei sogni, un protocollo di buoni propositi, ancora una volta non applicati.

Nel pieno rispetto di quell'auspicio oggi variamo questa nuova iniziativa della *task force* interistituzionale, che, a partire da alcuni territori maggiormente a rischio di nero e sommerso e da alcuni settori produttivi, già da domani mattina vedrà rilanciata l'azione sinergica.

Infine, dice il consigliere Zullo, e ha ragione, che noi non possiamo esaurire il dibattito sulla sicurezza e quello più complessivo sulla cultura della legalità soltanto approvando ed emanando una legge tanto avanzata e straordinariamente utile. Abbiamo il dovere di continuare a parlare dei problemi legati al lavoro,

della dignità del lavoro – non solo della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche del lavoro – e abbiamo bisogno di affrontare anche gli altri nodi legati alla sicurezza.

In merito veniva posto in evidenza dal consigliere Zullo, preoccupazione che condivido, il nodo rappresentato dall'anello nella catena degli appalti e dei subappalti della concessione in prima, seconda e terza istanza del subappalto, anche di appalti di carattere pubblico. Su questo tema occorre saper mettere in campo iniziative forti legate al patrimonio di leggi che in Italia abbiamo e alla nostra legge regionale, pacchetti di iniziative coraggiose, senza spettacolarizzare gli interventi, ma introducendo elementi di controllo e di interruzione della deriva che, ancora una volta, è culturale e vuole la competitività delle aziende che si aggiudicano un appalto con il ribasso del 60 per cento.

Le norme europee ci impediscono di togliere questa situazione dalla disponibilità dei protagonisti del mercato del lavoro e dell'economia, con la possibilità di un ribasso che può giungere anche al 60 per cento, mettendo nelle condizioni le aziende di essere competitive, una volta aggiudicatesi l'appalto con quel ribasso, e di intervenire esclusivamente su una voce, ovvero il costo del lavoro. In particolare, nell'ambito del costo del lavoro, oltre che sul salario, esse intervengono sul mancato rispetto delle norme contributive e contrattuali anche e soprattutto come prima istanza sulle norme e sulla sicurezza.

L'orpello che eviterebbe la competitività sarebbe, quindi, il costo della sicurezza, mentre invece investire in sicurezza rende più competitive le aziende e fa risparmiare miliardi alle stesse e a un'intera comunità.

Chiudo evidenziando anche un'altra coerenza propria della legge, allorquando interviene per penalizzare, escludendo dai contributi e dai finanziamenti pubblici, le aziende che si saranno dimostrate essere fuori dalla legge. Questa è una *ratio* che sposa appieno quella introdotta in Puglia con la legge n.

26/2008, che, con l'introduzione degli indici di congruità e degli strumenti di valutazione della congruità del rapporto tra manodopera assunta e lavori realizzati, giunge a escludere dai benefici e finanche dai contributi comunitari le aziende non rispettose del patto e del rapporto. C'è, dunque, anche una straordinaria coerenza tra le leggi approvate dal Consiglio regionale dal 2006 a oggi.

Per tutta questa serie di ragioni rinnovo l'apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni con i proponenti della legge e con la Giunta. Vorrei evidenziare come, essendo la prevenzione materia in capo all'assessore alla prevenzione, ossia alla salute, sia qui a parlarne l'assessore al lavoro, con qualche evidente competenza e conoscenza, proprio perché si è stati capaci di mettere in campo un'interlocuzione, un'interazione e una contaminazione di sensibilità, consapevolezza e responsabilità che non può che produrre risultati tanto buoni e lungimiranti.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Capo I

Interventi per rafforzare la sicurezza,
la qualità e ricercare il benessere
durante il lavoro

art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali e i propri indirizzi statutari, favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute

dei lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro.

2. La Regione Puglia sostiene la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro quale parte integrante della qualità dell'azione delle proprie politiche dello sviluppo economico e sociale e delle politiche di tutela del lavoro e favorisce iniziative e progetti in collaborazione con gli Enti Locali, le parti economiche e sociali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia.

3. La Regione Puglia assume quale principio fondamentale della propria azione istituzionale di prevenzione dei rischi e di promozione del benessere sui luoghi di lavoro la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della loro salute e sicurezza con le forme e negli aspetti previsti dall'ordinamento nazionale vigente al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità sull'argomento.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Attività di coordinamento)

1. La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le Parti Sociali e della collaborazione con gli Enti Locali e con gli Enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sui lavoro.

2. In particolare la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale anche del Comitato Regionale di Coordinamen-

to ex art.7, D. Lgs. 81/08 e di ogni altro eventuale organismo, ente o associazione qualificata in linea con i principi e le finalità della presente legge.

4. La Regione Puglia può realizzare interventi di carattere sperimentale di interesse regionale nonché sviluppare iniziative di studio, ricerca ed informazione, necessarie per l'esercizio delle funzioni atte all'estensione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro.

5. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.

6. La Regione Puglia promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di prevenzione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 1), a firma della Commissione, del quale do lettura: «La rubrica dell'art. 2 è così sostituita: “(Attività di indirizzo, programmazione e coordinamento)”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 2), del quale do lettura: «Il comma 3 dell'art. 2 è così sostituito: “3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 3), del quale do lettura: «Il comma 4 dell'art. 2 è così sostituito: “4. La Regione Puglia realizza interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e sviluppa iniziative di studio, ricerca ed informazione finalizzate alla promozione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

art. 3

(Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D. Lgs. 81/08)

1. Il Comitato Regionale di Coordinamento, con riferimento ai compiti già previsti dalla legge, e ad integrazione di essi, al fine di realizzare un più efficace coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e un loro reale radicamento, provvede a:

a) assicurare il necessario raccordo con la Commissione Consultiva permanente di cui all'art. 6 D. Lgs. 81/08;

b) elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;

c) elaborare linee d'indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;

d) convalidare buone prassi e codici di condotta sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali;

e) fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi ed alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo;

f) promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi ed iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro;

g) promuovere i necessari accordi con gli Enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 4), del quale do lettura: «La rubrica dell'art. 3 è così sostituita: “(Comitato Regionale di Coordinamento)”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 5), del quale do lettura: «L'alinea del comma 1, dell'art. 3 è così sostituita: “1. Il D. Lgs. 81/08, art. 7 e il DPCM 21 dicembre 2007, avente a oggetto coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituiscono e delimitano le funzioni e i compiti del Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) che, ai fini della presente norma, provvede a:”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 6), del quale do lettura: «La lettera d), dell'art. 3 è così sostituita: “d) convalidare codici di condotta e di comportamento sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

art. 4
(Interventi per la sicurezza
e la salute del lavoro)

1. La Regione Puglia, in raccordo con il Piano nazionale della prevenzione, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a:

a) realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto, tramite il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 3 della presente legge, degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dall'art. 51 del D. Lgs. 81/08 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere sul lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

b) attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con Università, INAIL ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore;

c) stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale;

d) promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al D. Lgs. 81/08 artt. 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema Sanitario Regionale;

e) ricercare, individuare e divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;

f) coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza;

g) monitorare gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali attraverso la realizzazione di un Osservatorio Regionale sugli Infortuni, in raccordo con le attività degli Enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia.

2. La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e in particolare, provvede a:

a) realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;

b) coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;

c) realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute ed in particolare al rispetto della legalità;

d) definire standard di qualità minimi nonché modalità omogenee di validazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche in coerenza con gli interventi formativi regionali e la normativa nazionale;

e) promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro.

3. La Regione Puglia, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizza-

re un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, anche attraverso l'utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 7), del quale do lettura: «All'alinea del comma 1, dell'art. 4 le parole "il Piano nazionale della prevenzione" sono sostituite dalle parole "gli indirizzi nazionali sulla prevenzione nei luoghi di lavoro"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 8), del quale do lettura: «La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 è così sostituita: "a) realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto del Comitato Regionale di Coordinamento, di cui all'art. 3, e degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dall'art. 51 del D. Lgs. 81/08, quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere dei lavoratori"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 9), del quale do lettura: «La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 è così sostituita: "e) divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 10), del quale do lettura: «La lettera g) del

comma 1 dell'art. 4 è così sostituita: "g) monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni e delle Malattie Professionali (COMIMP) previsto dal P.S.R. 2008/2010, in raccordo con le attività degli Enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 11), del quale do lettura: «La lettera d) del comma 2 dell'art. 4 è così sostituita: "d) controllo sugli standard di qualità minimi in vigore nonché sulle modalità omogenee di espletamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in coerenza con gli interventi formativi regionali e con la normativa nazionale;"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 12), del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 4 dopo le parole "La Regione Puglia," vengono inserite le parole "tramite gli assessorati competenti, tra loro in concerto;"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

art. 5

(Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro)

1. La Regione Puglia, in concorso con le Province e in accordo con gli Enti Istituzionali e le Parti Sociali, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e dell'illegalità sui luoghi di lavoro nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare:

a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali;

b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte a tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 ed in particolare ai datori di lavoro ed ai lavoratori, anche autonomi e dei servizi;

c) stipula di accordi con gli Enti Locali, gli Enti Istituzionali competenti in materia e le Parti Sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro.

È stato presentato un emendamento (pag. 13), del quale do lettura: «All'alinea del comma 1 dell'art. 5 le parole "le Province e in accordo con gli enti istituzionali e le parti sociali" sono sostituite dalle parole "gli Enti Locali e istituzionali e con le Parti Sociali"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

art. 6

(Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro)

1. La Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, promuove l'adozione, anche mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubbli-

ci, di misure dirette a garantire una miglior tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo.

2. La Regione Puglia, i suoi Enti Strumentali e gli Enti Locali, nelle procedure di affidamento di forniture, lavori e servizi, prevedono la presentazione obbligatoria del D.U.R.C..

3. In caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, nella fattispecie degli appalti pubblici, è obbligo dell'Organo di Vigilanza accertante di darne immediata comunicazione al committente e all'Organismo di cui al successivo punto 10 ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni e/o dell'affidamento in concessione secondo quanto previsto dalla presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con la Regione Puglia, con le Pubbliche Amministrazioni e con gli Enti Pubblici Economici sul territorio regionale:

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, c. 1-*bis* del D. Lgs. 81/08, il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni di legge in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa, nonché delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro è condizione essenziale per la concessione di contributi o altre agevolazioni da parte della Regione Puglia, dei suoi Enti Strumentali e degli Enti Locali.

A tal fine la domanda di agevolazione è corredata dal D.U.R.C. e dalla dichiarazione del richiedente attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

6. Nelle ipotesi di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5, segnalate al committente dall'Organismo di cui al successivo punto 10, la Regione Puglia e/o gli Enti interessati provvedono alla revoca ed al conseguente recupero dell'agevolazione nei modi propri adottati normalmente.

7. Nelle ipotesi di inosservanza con gravissimo rischio per la vita dei lavoratori, segnalate al committente dall'Organismo di cui al successivo punto 10, la Regione Puglia e/o gli Enti interessati, oltre a quanto previsto al precedente punto 6, provvedono alla sospensione e/o revoca della concessione nei modi propri adottati normalmente.

8. Fermo restando quanto disposto a seguito di accertamento ispettivo dagli Organi di Vigilanza in base alla normativa nazionale vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i soggetti che abbiano subito la revoca nelle ipotesi di cui al comma 6 delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 5 non possono accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni concessi dalla Regione Puglia, dai suoi Enti Strumentali e dagli Enti Locali nei tre anni successivi al provvedimento di revoca.

9. Fermo restando quanto disposto a seguito di accertamento ispettivo dagli Organi di Vigilanza in base alla normativa nazionale vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i soggetti che abbiano subito la sospensione e/o la revoca della concessione nelle ipotesi di cui al comma 7 non possono accedere ad altri contributi, finanziamenti, agevolazioni e/o concessioni da parte della Regione Puglia, dei suoi Enti Strumentali e degli Enti Locali nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione e/o revoca.

10. La Regione Puglia, per le previsioni del corrente articolo 6, entro tre mesi dall'emanazione della presente legge, si dota, nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D. Lgs. 81/08, di un Organismo di raccolta e catalogazione delle comunicazioni provenienti da tutti i Servizi Ispettivi Territoriali e di un regolamento di segnalazione sia all'Ente Regione sia agli altri Enti interessati, da parte dello stesso Comitato, al fine dell'applicazione delle penalizzazioni previste dalla presente legge.

11. Il regolamento di cui al precedente punto 10 deve rispondere tassativamente a

criteri di massima uguaglianza e trasparenza delle segnalazioni e deve contenere chiare e precise indicazioni agli organi di ___ sulla individuazione delle gravi e gravissime inosservanze di cui ai punti 6 e 7 del presente articolo 6.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 14), del quale do lettura: «Il comma 1 dell'art. 6 è così sostituito: 1. “La Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, prevede l'adozione, mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo.”»

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 15), del quale do lettura: «Il comma 2 dell'art. 6 è cassato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 16), del quale do lettura: «I commi 3 e 4 dell'art. 6 sono così sostituiti: “3. In tutte le fattispecie di affidamento precedenti, in caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite attualmente dall'art. 14, c. 1 e dall'allegato I del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è obbligo dell'Organo di Vigilanza accertante di darne immediata comunicazione al committente e all'Organismo di cui al successivo comma 10”;

“4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le aziende in rappor-

to con la Regione Puglia, con le Pubbliche Amministrazioni e con gli Enti Pubblici sul territorio regionale”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 17), del quale do lettura: «Il comma 6 dell’art. 6 è così sostituito: “6. In caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite attualmente dall’arti. 14, c. 1 e dall’allegato I del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la Regione Puglia e/o gli Enti interessati provvedono alla revoca ed al conseguente recupero dell’agevolazione, di qualsivoglia natura, attraverso modalità adottate con specifico provvedimento amministrativo”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 18), del quale do lettura: «I commi 7, 8, 9 dell’art. 6 sono cassati».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 19), del quale do lettura: «Il comma 10 dell’art. 6 è così sostituito: “10. Nell’ambito del Comitato Regionale di Coordinamento, come precedentemente individuato, l’Ufficio Operativo di cui all’art. 2 DPCM 21/12/2007 provvede alla raccolta e alla catalogazione delle comunicazioni rivenienti da tutti i Servizi Ispettivi Territoriali in funzione del controllo che l’Ente Regione opera ai fini dell’applicazione delle previsioni della presente legge”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 20), del quale do lettura: «Il comma 11 dell’art. 6 è cassato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l’articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

art. 7

(Interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo)

1. La Regione Puglia concede contributi in conto capitale per interventi realizzati da micro e piccole imprese, come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, aventi almeno una unità produttiva nel territorio regionale ed operanti nei settori di maggior rischio individuati anche sulla base di specifici accordi con le Parti Sociali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al raggiungimento verificabile di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.

3. La Regione Puglia concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità e il benessere lavorativo, realizzate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, dagli Enti Bilaterali ivi compresi gli Organismi Paritetici Territoriali di cui all’art. 51 del D. Lgs. 81/08 e da altri soggetti pubblici e privati.

4. La Giunta Regionale, acquisito il parere del Comitato Regionale di Coordinamento, delle Parti Sociali e degli Enti eventualmente interessati, ivi compresi gli Organismi Paritetici Territoriali ex art. 51 D. Lgs. 81/08, definisce nel Piano regionale della prevenzione le modalità e i requisiti per la concessione dei contributi di cui al presente articolo nonché le modalità dei relativi controlli.

5. La Regione Puglia, sentite le Parti Sociali competenti e operanti nel settore, può stabilire ogni ulteriore sistema premiale opportuno orientato a favorire il reale miglioramento dei livelli di qualità e di benessere lavorativo.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 21), del quale do lettura:

«Il comma 1 dell'art. 7 è così sostituito: “1. La Regione Puglia concede contributi in conto capitale per interventi realizzati da micro e piccole imprese come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, operanti nel territorio regionale nei settori di maggior rischio individuati anche sulla base di specifici accordi con le Parti Sociali”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 22), del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 7 dopo le parole “e il benessere lavorativo,” sono inserite le seguenti parole: “(buone prassi, codici di condotta e comportamento, Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ecc.)”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 23), del quale do lettura: «Il comma 4 dell'art. 7 è così sostituito: “4. La Giunta Regionale, acquisito il parere del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 3, con proprio provvedimento, ad integrazione del Piano Regionale della Prevenzione, definisce le modalità e i requisiti per la concessione dei contributi di cui al presente articolo nonché le modalità dei relativi controlli”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Capo II

Interventi in tema di responsabilità sociale

art. 8

(Responsabilità sociale dei datori di lavoro)

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare

un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità sociale nell'ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle Amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione Europea in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese (“Corporate Social Responsibility – C.S.R.”).

2. A tal fine la Regione Puglia promuove l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali ed ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e in generale con tutti i soggetti con i quali interagiscono.

3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere in generale alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, con particolare riferimento in materia di:

- a) regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
- b) pari opportunità tra donne e uomini, anche con riferimento ai tempi di vita e di lavoro;
- c) sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;
- d) benessere psico/fisico, integrazione e coesione dei lavoratori con particolare attenzione ai disabili o svantaggiati, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi con i lavoratori e con le loro rappresentanze, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle varie forme che questa figura assume, (RLSicurezza, RLSTerritoriale, RLSSito, RLSAmbiente);

f) qualificazione professionale dei lavoratori;

g) tutela ambientale e sviluppo sostenibile;

h) contrasto allo *stress* lavoro-correlato con l'apporto di reali modifiche al modello organizzativo;

i) adozione di percorsi d'integrazione degli immigrati;

j) contrasto alle molestie e alle violenze durante il lavoro;

k) tutela della gravidanza e maternità;

l) manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro;

m) rischi relativi a malattie non tabellate.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 3 della presente legge, alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di responsabilità sociale dei datori di lavoro; il Comitato può demandare a sua volta tale compito agli OPT di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/08 e agli Enti Bilaterali Territoriali, operando obbligatoriamente un controllo annuale sul loro operato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 24), del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 8 viene aggiunta la lettera: “n) progettazione e riprogettazione ergonomica dei posti di lavoro”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 25), del quale do lettura: «Il comma 4 dell'art. 8 è cassato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

art. 9

(Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili)

1. La Regione Puglia istituisce un proprio Registro della Responsabilità Sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l'avvio e il mantenimento del percorso della Responsabilità Sociale mediante l'adozione di documenti, quali bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le OO. SS. aziendali o, in assenza, quelle territoriali. In particolare i datori di lavoro, oltre all'applicazione puntuale di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro, ivi compresi gli accordi sindacali, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione d'iniziativa quali (si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo delle possibili iniziative):

a) adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei collaboratori finanziari, della Pubblica Amministrazione, della comunità e dell'ambiente;

b) instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti;

c) adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti ed il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;

d) adozione di codici di comportamento etico, modelli di rendicontazione e sistemi di gestione certificati nonché sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard ricono-

sciuti a livello internazionale, europeo o nazionale;

e) adozione e reale applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.

2. La Regione Puglia definisce le regole di funzionamento del Registro di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione, stabilisce le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti ed il loro mantenimento da espletare anche tramite gli enti bilaterali territoriali.

I datori di lavoro che perdono anche uno solo dei requisiti che avevano determinato l'iscrizione al Registro sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla Regione.

3. La Regione Puglia provvede a dare la massima pubblicità al registro di cui al punto 1 del presente articolo al fine di concorrere ad una vera presa di coscienza al problema dell'intera società e quindi al massimo abbassamento possibile del livello collettivo di tollerabilità delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 26), del quale do lettura: «L'alinea del comma 1 dell'art. 9 è così sostituita: "1. La Regione Puglia, ai fini della presente legge, con motivato provvedimento, istituisce un proprio albo della Responsabilità Sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l'avvio e il mantenimento del percorso della Responsabilità Sociale mediante l'adozione di documenti, quali bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le OO. SS. aziendali o, in assenza, quelle territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In particolare i datori di lavoro, oltre all'applicazione puntuale di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro, ivi compresi gli accordi sindacali, devono dimostrare,

nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione d'iniziative quali (si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo delle possibili iniziative):».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 27), del quale do lettura: «Il comma 2 dell'art. 9 è così sostituito: "2. La Regione Puglia, mediante specifico accordo con le parti sociali, definisce le regole di funzionamento dell'albo di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione, individua i soggetti titolari dei dati sensibili, stabilisce le modalità di funzionamento e di verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti, il cui controllo può essere demandato anche agli enti bilaterali territoriali e/o agli Organismi Paritetici Territoriali di cui all'art. 51 D. Lgs. 81/08.

I datori di lavoro che perdono anche uno solo dei requisiti determinati per l'iscrizione all'albo sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla Regione».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 28), del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 9 le parole "al registro" sono sostituite dalle parole "all'albo"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

art. 10

(Interventi di informazione e sensibilizzazione)

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della Responsabilità Sociale e ambientale, la Regione Puglia, anche in collaborazione con le Province, le Parti Sociali, gli Enti Bilaterali ivi compresi gli Organismi Paritetici

Territoriali ex art. 51 del D. Lgs. 81/08, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione che favoriscano sul territorio una maggiore conoscenza in materia di Responsabilità Sociale.

2. A tal fine, la Regione Puglia promuove in particolare:

a) azioni di informazione sui temi della Responsabilità Sociale e ambientale per favorire l'adozione da parte di imprese e enti pubblici e privati, delle buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti quali i bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della Responsabilità Sociale;

b) attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte in particolare alle piccole e medie imprese;

c) azioni di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ai grandi acquirenti in ordine ai temi della certificazione di qualità, sociale e ambientale;

d) servizi di consulenza alle imprese sulla Responsabilità Sociale;

e) accordi con le Parti Sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

(Incentivi per l'assunzione della Responsabilità Sociale)

1. La Regione Puglia concede contributi ai datori di lavoro, operanti sul territorio regionale, per favorire l'assunzione della Responsabilità Sociale. In particolare i contributi sono finalizzati all'adozione di:

a) tutto quanto previsto nell'art. 8 della presente legge;

b) pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;

c) codici di condotta;

d) sistemi di gestione della Responsabilità Sociale;

e) modelli di rendicontazione tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali;

f) sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.

2. L'importo e le modalità di concessione e revoca dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dal Piano Regionale della Prevenzione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato ed in raccordo con le misure a sostegno delle attività produttive.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 29), del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 11, dopo le parole "sono definiti dal" sono inserite le parole "dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, ad integrazione del"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 30), del quale do lettura: «All'art. 11 è aggiunto il comma 3: "3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto del Comitato Regionale di Coordinamento, di cui all'art. 3, alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti nelle materie di interesse; il Comitato può demandare a sua volta tale compito agli Organismi Paritetici Territoriali di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/08 e agli Enti Bilaterali Territoriali, operando obbligatoriamente un controllo annuale sul loro operato."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

*art. 12**(Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili)*

1. Il Piano Regionale della Prevenzione prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all'art. 9, titoli di preferenza per l'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge nonché eventuali ulteriori agevolazioni che possono riguardare anche l'applicazione di regimi fiscali di maggior favore per quanto di competenza della Regione.

2. La Regione Puglia, nell'ambito dei propri interventi d'incentivazione a favore dei soggetti pubblici e privati, tiene conto con titolo di preferenza dei datori di lavoro iscritti al Registro di cui all'art.9. A favore degli stessi datori di lavoro la Regione provvede altresì ad attuare opportune iniziative per valorizzare i prodotti e le attività svolte.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 31) del quale do lettura: «L'alinea del comma 1 dell'art. 12 è così sostituita: "1. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, ad integrazione del Piano Regionale della Prevenzione, prevede a favore dei datori di lavoro iscritti nell'albo di cui all'art. 9, titoli di preferenza per l'accesso agli interventi ed alle agevolazioni di cui alla presente legge nonché eventuali ulteriori agevolazioni che possono riguardare anche l'applicazione di regimi fiscali di maggior favore, per quanto di competenza della Regione."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 32) del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 12 le parole "per valorizzare i prodotti e le attività svolte" vengono sostituite dalle parole "di valorizzazione in Italia e all'estero, dei prodotti e delle attività svolte."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Capo III**Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro***art. 13**(Principi e Finalità)*

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, favorire l'inclusione sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e migliorare la qualità e il benessere del lavoro, anche attraverso la prevenzione e il contrasto alle molestie durante il lavoro.

2. A tal fine la Regione Puglia promuove azioni e iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo e migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa, prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie a carattere sessuale e non, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto dell'Osservatorio Regionale contro le Molestie, costituito con delibera di Giunta Regionale da un esperto in materia di molestie negli ambienti di lavoro di nomina regionale con funzioni di presidente, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ogni associazione competente in materia di molestie negli ambienti di lavoro facente parte dell'Osservatorio, entro tre mesi dall'emanazione della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un e-

emendamento (pag. 33) del quale do lettura: «Al comma 1 dell'art. 13 dopo le parole "statale vigente e dell'" sono inserite le parole "con riferimento all'"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 34) del quale do lettura: «Al comma 1 dell'art. 13 dopo le parole "il contrasto alle molestie" vengono inserite le parole "di qualsiasi genere,"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 35) del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 13 dopo le parole "delibera di Giunta Regionale" vengono inserite le parole "entro 3 mesi dall'emanazione della presente legge, composto"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

art. 14

(Definizione di molestie negli ambienti di lavoro)

1. Ai fini della presente legge per "molestie negli ambienti di lavoro" s'intendono atti e comportamenti discriminatori, vessatori o a connotazione sessuale, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale lesive della dignità della persona.

È stato presentato un emendamento (pag. 36) soppressivo dell'intero articolo, del quale do lettura: «L'art. 14 è cassato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Comunico che l'emendamento a firma dei consiglieri Laddomada, Lonigro, Losappio e Ventricelli, essendo stato cassato l'articolo 14, è decaduto.

art. 15

(Azioni di informazione e formazione)

1. La Regione Puglia promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro:

- a) azioni di sensibilizzazione e informazione in materia;
- b) iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori delle istituzioni e dei servizi al lavoro;
- c) azioni di ricerca ed individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

(Sportello di ascolto)

1. La Regione Puglia promuove sul territorio, in raccordo con gli Enti Locali e in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali e altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di Sportelli di ascolto con il compito di:

- a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
- b) orientare il lavoratore presso servizi specialistici;
- c) segnalare al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause anche attraverso la revisione del Documento di Valutazione dei Rischi da stress.
- d) fornire, dettagliando in forma anonima e

digitale, ogni utile informazione all'Osservatorio Regionale contro le Molestie.

2. La Regione Puglia assicura il coordinamento delle attività svolte dagli Sportelli di cui al comma 1 anche in raccordo con le strutture pubbliche competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

(Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro)

1. Per le finalità di cui al presente capo, la Regione Puglia promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali, psico-fisiche e sessuali sul posto di lavoro, secondo criteri e regole definiti nel Piano Regionale della Prevenzione in raccordo con l'Osservatorio Regionale contro le Molestie.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da:

a) enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza in materia di molestie sul lavoro;

b) associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato le giuste competenze in materia di contrasto alle molestie morali, di carattere sessuale e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

c) organizzazioni datoriali di categoria, operanti sul territorio regionale che si avvalgano o collaborino con personale qualificato di pluriennale e documentata esperienza in materia di molestie sul lavoro.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 37) del quale do lettura: «Il comma 1 dell'art. 17 è così sostituito: "1 Per le finalità di cui al presente capo, la Regione Puglia promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali, psico-fisiche e sessuali sul posto di lavoro, secondo

criteri e regole definiti in raccordo con l'Osservatorio Regionale contro le Molestie di cui all'art. 13, c. 3 della presente legge."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 38) del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 17 è aggiunta la lettera "d) enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

art. 18

(Finanziamento)

1. Per l'attuazione della presente legge è prevista una precisa posta nel bilancio regionale, che per il primo anno non potrà essere inferiore a...

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 39) del quale do lettura: «L'art. 18 è così sostituito: "Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo di spesa n. 711021 U.P.B. 5.7.1, collegato al capitolo d'entrata n. 3061125 nella misura massima del 15% dei proventi annui derivanti dalle irrogazioni delle sanzioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge di iniziativa popolare nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati,
Barba, Bellomo, Blasi, Boccardi, Brigante,
Camporeale, Canonico, Caroli, Caroppo,
Cervellera, Congedo, Cristella, Curto,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis,
Di Gioia, Di Pumpo,
Epifani,
Forte, Friolo,
Galati, Gatta, Gianfreda,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lonigro, Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Marino, Marmo, Martucci, Mazarano,
Mennea, Minervini, Monno,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Pica,
Romano, Ruocco,
Sala, Scianaro, Surico,
Vadrucci, Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	60
Consiglieri votanti	60
Hanno votato «sì»	60

La proposta di legge è approvata.

L'assessore Caroli ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARMO

Proposta di legge a firma del consigliere Epifani “Sistema regionale di Protezione civile”

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di legge a firma del consigliere Epi-

fani “Sistema regionale di Protezione civile”, iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento del Consiglio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

BRIGANTE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la II Commissione, da me presieduta, nella seduta del 6 febbraio u.s., ha esaminato la Proposta di legge: “Sistema regionale di Protezione civile”.

Il Servizio nazionale della Protezione civile, di cui alla Legge 225 del 24 febbraio 1992, successivamente modificata ed integrata, stabilisce che sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione ed alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi eccezionali.

La stessa legge stabilisce che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e territoriali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

L'articolo 12 della richiamata legge stabilisce che le regioni partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurando nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato lo svolgimento delle attività. In particolare provvedono non solo alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali, ma anche all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle

strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile.

La Regione Puglia con Legge regionale 18 del 30.11.2000 ha definito, tra l'altro, le funzioni amministrative in materia di protezione civile e quelle in materia di incendi boschivi, riservate alla Regione, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni.

Sulla base delle riportate norme legislative, si è sviluppata nel corso degli anni l'azione amministrativa della Regione e degli Enti territoriali che ha portato - di fatto - a concretizzare una organizzazione operativa che si adatta con notevoli difficoltà alla missione dell'Ente Regione che è finalizzata essenzialmente al governo della cosa pubblica e non alla gestione della stessa.

In particolare è necessario intensificare la Sala Operativa Unificata Permanente, di cui alla DGR n. 599 del 17.04.2008, deputata al coordinamento delle strutture operative in materia di incendi boschivi, e migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa ed operativa del sistema di Protezione civile che la legge statale affida alle Regioni.

Vi è la consapevolezza della necessità di assicurare comunque l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in particolare:

a) il sistema regionale di Protezione civile deve perseguire l'obiettivo di garantire il patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi, la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente;

b) la legislazione regionale deve porre a fondamento il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;

c) la legislazione regionale deve porre, altresì, norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato per la protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli

Enti locali, promuove lo sviluppo, riconosce il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

A tal fine la presente proposta intende istituire una struttura di Protezione civile regionale, interna rispetto all'Ente Regione, in grado di operare in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e ambientale, oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.

La suddetta struttura dovrà svolgere, con efficacia ed efficienza, le funzioni ed i compiti tecnico-operativi in materia di protezione civile e incendi boschivi di cui alle ll.rr. nn.: 14/88, 39/95 e 18/2000, nonché quelli di carattere tecnico-scientifico connessi alle competenze proprie del Centro Funzionale Regionale multi rischio e tutte le competenze attribuite dalla vigente legislazione.

Sulla scorta di questi approfondimenti è stata ipotizzata una organizzazione in grado di soddisfare l'esigenza, mantenendo in capo alla Presidenza della Giunta regionale i compiti di controllo e di indirizzo dell'attività di protezione civile, in ottemperanza alla legge 24/2/1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), al decreto legislativo 31/3/1992, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997, n. 59) ed alle modifiche che sono state introdotte al Titolo V della parte II della Costituzione.

Infine la presente legge integra il Sistema regionale di Protezione civile con tutte le modifiche apportate dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 alla legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile (la n. 225 del 1992). La legge n. 100 in particolare ha comportato una riscrittura importante del provvedimento che ha sancito la nascita del Sistema di allerta nazionale tale che anche la Regione Puglia ha avvertito la necessità di riorganizzare tutto il sistema regionale di Protezione civile. A partire appunto dall'ultima riforma mes-

sa in atto a livello nazionale, tutto il sistema delle autonomie locali competenti in materia di Protezione civile è stato investito da una ristrutturazione significativa, che con questa proposta abbiamo inteso recepire. Le Regioni in particolare venivano sollecitate ad approvare (entro gennaio 2013) il Piano regionale di Protezione civile che individua criteri e modalità di intervento in caso di emergenza (sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento), e un piano di prevenzione dei rischi. Una novità importante soprattutto alla luce della nuova impostazione della legge n. 225 che ora impone ai programmi territoriali di essere coordinati con i piani di emergenza di Protezione civile, ribaltando la logica del passato che voleva che fossero i piani regionali di Protezione civile e quelli comunali di emergenza ad adeguarsi ai piani di gestione, tutela e risanamento del territorio.

La finalità primaria della proposta in esame è, dunque, quella di disciplinare e riordinare in maniera unitaria ed organica le funzioni del Sistema regionale di Protezione civile, in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione (per la protezione civile, in quanto materia concorrente, lo Stato detta le linee essenziali ma le disposizioni di dettaglio sono di competenza delle singole Regioni) e della cospicua normativa nazionale che negli ultimi vent'anni è stata costantemente aggiornata.

A tal proposito si è ritenuto opportuno consultare il Comitato regionale di Protezione civile che ha contribuito fattivamente al miglioramento del testo.

La presente proposta di legge si compone di n. 22 articoli:

L'art. 1 enuncia i principi, oggetto e finalità del Sistema di Protezione civile regionale.

L'art. 2 esplicita la tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti di intervento istituzionale.

L'art. 3 disciplina le attività del sistema regionale di Protezione civile.

L'art. 4 stabilisce i componenti del sistema regionale di Protezione civile.

L'art. 5 è dedicato alle funzioni e compiti della Regione.

L'art. 6 è dedicato alle funzioni e compiti delle Province.

L'art. 7 è dedicato alle funzioni e compiti dei Comuni.

L'art. 8 descrive il Comitato regionale di Protezione civile.

L'art. 9 istituisce il Comitato operativo regionale per l'emergenza – COREM.

L'art. 10 determina la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale.

L'art. 11 è dedicato agli interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza.

L'art. 12 predispone il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi.

L'art. 13 illustra la pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze.

L'art. 14 riguarda il piano regionale in materia di incendi boschivi.

L'art. 15 è dedicato alle strutture operative.

L'art. 16 stipula intese, accordi e convenzioni.

L'art. 17 disciplina la formazione e informazione in materia di protezione civile.

L'art. 18 esplicita l'organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.

L'art. 19 dispone misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile.

L'art. 20 è dedicato alla dotazione e gestione finanziaria.

L'art. 21 cita le norme transitorie.

L'art. 22 stabilisce abrogazioni regionali.

La presente Proposta di legge è stata approvata, così come emendata, a maggioranza dei voti nel suo complesso, è composta da ventidue articoli e viene ora sottoposta alla valutazione dell'Aula per l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, non abbiamo molto tempo per dire quello che sembra essere lapalissiano: il voto favorevole del mio Gruppo è più che assicurato, trattandosi di un tema estremamente importante.

Vorrei spendere poche parole su quello che potrebbe essere il significato della prevenzione delle calamità naturali, su ciò che noi dobbiamo fare in termini di prevenzione degli incendi o del dissesto idrogeologico.

Chiudo dunque questo mio breve intervento rivolgendomi alla Giunta e a chi rappresenta...

PRESIDENTE. Vi prego di fare silenzio e di permettere ai consiglieri di svolgere i propri interventi.

ZULLO. Siamo dunque favorevoli a questo disegno di legge che ridisegna il sistema della Protezione civile. Molto più importante, però, è quanto noi facciamo per la prevenzione.

Chiediamo che si dia un forte impulso alle attività istruttorie sulle opere finanziate dal CIPE per la protezione idraulica del territorio e un forte impulso alle opere che devono essere realizzate per prevenire gli incendi. Questo è il tema davvero importante.

Va bene, pertanto, questo disegno di legge, ma richiamo un'attenzione forte sulla prevenzione. Dobbiamo fare in modo che non si arrivi a quegli interventi che pure questa legge presuppone e deve presupporre. È necessario un occhio di riguardo alla prevenzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Amati. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, intervengo nella discussione generale e non sui singoli articoli perché, premesso che condivido l'im-

postazione della legge – c'era bisogno di una legge di riordino in materia di protezione civile –, nutro tuttavia alcune perplessità di coordinamento di un paio di disposizioni, con riferimento alla gestione delle emergenze, in particolare quelle qualificate nell'articolo 2, comma 1, lettera b).

L'articolo 9 del disegno di legge prevede che per coordinare le funzioni tecnico-operative regionali – e stiamo parlando di situazioni di emergenza che coinvolgono territori amministrativamente governati da soggetti diversi...

PRESIDENTE. Consigliere Amati, si fermi fino a quando non ci sarà silenzio.

AMATI. È colpa mia, non riesco a farmi ascoltare.

Come dicevo, si evocano le emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero quelle che hanno bisogno di un coordinamento pluriamministrativo da un punto di vista territoriale, perché coinvolgono territori diversi.

L'articolo 9, accogliendo una giusta esigenza di coordinamento – chi ha svolto questa attività sa bene quanto, in quei momenti convulsi, ci sia bisogno di coordinamento – istituisce il COREM, naturalmente definendone la composizione e le funzioni.

Nulla da dire sull'argomento della composizione e delle funzioni. Tuttavia, gli articoli 10 e 11, che trattano la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale e il superamento dello stesso, da un lato assegnano – ma non può che essere così – la dichiarazione di emergenza al Presidente della Giunta regionale, dall'altro, con riferimento alla gestione e al coordinamento, all'articolo 11 (richiamando l'articolo 10, comma 1, il quale si riferisce sempre alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) assegnano al Presidente della Giunta regionale la possibilità di avvalersi di "comitati istituzionali all'uopo costituiti", composti so-

stanzialmente dagli stessi soggetti di cui al COREM.

Quindi, immagino che in una situazione di emergenza, tra l'altro territorialmente importante, con una successiva risposta da parte dell'Istituzione regionale, ci si ritrovi di fronte a un problema di costituzione di due organismi per gestire la medesima emergenza, con tutte le problematiche di conflitto che possono emergere.

Inoltre, siccome siamo tutti uomini, so per esperienza che, nonostante l'emergenza e quindi il grave rischio per l'incolumità delle persone, in quei momenti la vanità umana ...

PRESIDENTE. Non è possibile continuare con questo brusio di sottofondo.

AMATI. Lo verificheremo per controintuizione quando qualcuno dovrà rispondere. Magari nel rispondere diranno cose che non c'entrano con la domanda e a quel punto calerà il silenzio per l'imbarazzo. Il problema è dunque della risposta, non della domanda. Se teniamo molto alla protezione civile, così come correttamente ha detto il collega Zullo, le domande in questo momento dovrebbero essere altrettanto importanti.

Come dicevo, in quei momenti, nonostante il pensiero fisso sia la tutela della vita umana, fa sempre capolino la vanità umana, quindi si creano grandi discussioni su chi è competente a fare cosa. Nel mondo in cui i *mass media* sono attentissimi alla fenomenologia del disastro, gli ingredienti per esercitare la vanità umana ci sono tutti.

Al cospetto di due norme che alla fine danno risposte medesime, costituendo o potendosi costituire due organismi, c'è il rischio che il sistema di emergenza si "impalli". Se a questo aggiungete le competenze prefettizie che si intersecano in maniera imponente nelle vicende di protezione civile, compresa la giusta appropriazione delle dimensioni di potere, inteso in senso positivo, il *cocktail* della confusione è possibile.

Per queste ragioni, come ricorderanno bene i dirigenti della Protezione civile che si sono susseguiti negli ultimi anni, la Giunta regionale, qualche anno fa, ritenne di dare una risposta amministrativa a questi problemi con una delibera di Giunta regionale che istituiva un luogo amministrativo fungibile, da costruirsi con riferimento alla tipologia dell'emergenza, il che equivale a dire che se abbiamo un'emergenza che ha anche dei riflessi idraulici dobbiamo coinvolgere l'Acquedotto Pugliese, oppure se abbiamo un'emergenza che ha riflessi sotto il profilo del pericolo da fuoco dobbiamo coinvolgere il Corpo Forestale dello Stato. Insomma, si tratta di regolarsi al momento con riferimento all'emergenza che è emersa. Si pensò, dunque, a questo strumento fungibile dell'unità di crisi.

Penso che quella esperienza, che è stata vissuta peraltro con successo, sia un'esperienza che dovremmo riproporre. Immaginare di asserragliare la risposta, con riferimento alla Protezione civile, dove gli avvenimenti si presentano sempre ben al di là della fantasia umana, in un preconfezionato sistema di coordinamento che non tiene conto di quello che ti capita, secondo me non è la scelta migliore. Per questa ragione chiederei all'assessore e al Governo - a loro va rivolta la domanda, non certo alla generosità e all'utilità del lavoro che ha svolto il collega Epifani, che in qualche modo ci ha portato qui, e già questo è importante - se non si pensi di stralciare queste norme sulle attività di coordinamento (non c'è bisogno della legge per coordinarsi, basta un'attività amministrativa della Giunta regionale) e lasciare indenne un sistema variabile di richiamo delle competenze che possa essere approntato, nel momento in cui l'emergenza insorge, con le forze amministrative o il lavoro che quel tipo di emergenza suggerirebbe, a fronte ovviamente di una dichiarazione di emergenza del Presidente della Giunta regionale. Ma questo non siamo noi a stabilirlo, lo fa la legge statale.

Noi dobbiamo riordinare la Protezione ci-

vile, ma non ci dobbiamo aggrovigliare la vita; dobbiamo invece semplificare. Senza giungere alle *performance* del passato sulla spesa nell'ambito dell'argomento generale della protezione civile, laddove con le ordinanze si faceva anche ordine pubblico oppure si mettevano in fila i pellegrini nelle attività o nelle iniziative religiose, la risposta all'emergenza non può essere tipica. Siccome una delle caratteristiche della norma è tipizzare un procedimento, la tipizzazione – ve lo dico anche in termini di profezia – già ora produrrà qualche problema nella gestione dell'emergenza.

Premesso che voterò qualsiasi testo che mi venga sottoposto perché l'argomento e il rioridino sono più importanti dell'obiezione, invito il Governo regionale a riflettere se non sia il caso di lasciare la parte relativa all'organizzazione amministrativa dell'emergenza, perché ad essa si risponde così come la natura – o l'uomo, ahimè – decide di presentarla.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Damone. Ne ha facoltà.

DAMONE. Signor Presidente, colleghi consiglieri, questa legge, che dovrebbe servire a salvaguardare il territorio dalle emergenze, mi pare invece mirata soprattutto a creare una pletera di organismi così composti da diventare inutili.

La Protezione civile ha bisogno di interventi urgenti. Tra i componenti di questi comitati non sono menzionati i Consorzi di bonifica. Voglio sottolineare che per avere la possibilità di evitare l'emergenza è necessaria la prevenzione. Da questo punto di vista l'ARIF, con le persone che ha a disposizione e che non lavorano, potrebbero tranquillamente operare un'inversione di tendenza.

I Consorzi di bonifica sono coinvolti perché nei canali di scolo dovrebbero fare manutenzione, ma non la fanno per carenza di personale; in caso di alluvione o di pioggia intensa nelle campagne, oltre al danno agli agricol-

tori arriva anche la richiesta di risarcimento danni alla Regione.

La Protezione civile può avere un suo significato se prima di occuparci dell'emergenza ci preoccupiamo della prevenzione. Abbiamo personale a iosa che può operare in questo senso. Non possiamo dimenticare, ad esempio, che quando vi è la piena dei Consorzi di bonifica di Capitanata siamo costretti ad aprire le paratoie e in questo modo si invade la strada che da Chieuti porta a Termoli, creando gravissimi disagi agli utenti.

Più che alla forma io guardo alla sostanza. Inviterei dunque l'assessore alla Protezione civile a verificare queste opportunità. Noi non vogliamo dichiararci contro questa legge; siamo anzi a favore della stessa, soprattutto mirando alla prevenzione, perché senza prevenzione non andiamo da nessuna parte.

La Regione viene gravata di organismi pletorici inutili, senza pensare alla sostanza, cioè che il territorio, e soprattutto il Subappennino che è interessato dalle frane e dalle piogge insistenti, ha necessità di interventi urgentissimi. D'altra parte, interventi urgenti richiedono anche le cunette della provincia, i Consorzi di bonifica e via dicendo.

Noi dobbiamo occuparci delle cause scatenanti dei casi di emergenza; non possiamo limitarci a disciplinare l'emergenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'assessore Minervini.

MINERVINI, *assessore alle politiche giovanili, alla trasparenza e alla legalità.* Risponderò, oltre che al consigliere Amati, anche ai consiglieri Damone e Zullo.

Colgo il senso della perplessità espressa dal consigliere Amati: potrebbe configurarsi una sorta di sovrapposizione di competenze tra il COREM e l'organismo previsto nell'articolo 11, ossia il comitato all'uopo costituito per la gestione di una fase dell'emergenza.

Questa perplessità, tuttavia, potrebbe essere superata con la seguente interpretazione: il

COREM è l'organismo che si costituisce per la gestione dell'emergenza, ossia per gestire l'emergenza durante il suo sviluppo; l'articolo 11, così com'è scritto, sembrerebbe configurare una competenza successiva all'emergenza. Il coinvolgimento degli Enti locali potrebbe essere propizio e pertinente per gestire le fasi di superamento dell'emergenza, quindi per intervenire in modo più specifico per la ricostruzione delle condizioni di agibilità del territorio immediatamente dopo l'emergenza.

È ovvio – sono assolutamente d'accordo con lei – che la Protezione civile è l'irruzione della vita nella realtà delle Istituzioni, dunque è quanto mai impensabile configurare norme che abbiano un carattere esaustivo nella loro casistica.

Penso che queste norme, soprattutto quelle inserite negli articoli dal 9 e all'11, vadano lette con intelligenza e con una certa elasticità. Mi sembra che questo possa essere anche percepito dal carattere non prescrittivo di questi articoli. Sono dell'opinione che, in questo senso, il suggerimento di ragionevolezza espresso dal consigliere Amati possa essere risolto così.

Consigliere Damone, probabilmente le sfugge una conoscenza più di dettaglio del sistema della Protezione civile. Oggettivamente siamo di fronte a un sistema che già oggi si configura con un'estrema complessità. Stiamo parlando di un sistema che prevede al suo interno l'interazione tra una molteplicità di soggetti istituzionali (Prefetture, Regione, Comuni, Province, Guardia forestale, Vigili del fuoco) e un sistema altrettanto complesso di organizzazioni sociali e del volontariato.

Questo sistema che all'interno della legge si prova a formalizzare in realtà già esiste e anche la complessità – ho cominciato a conoscerla dall'interno – è già oggi esistente. La norma, in fondo, non fa altro che dare un nome alle cose, ma le cose sono già queste.

Vi assicuro che non c'è ridondanza nel sistema di Protezione civile. È un sistema estremamente tarato rispetto alla complessità e

alla consistenza delle attività che, a fronte delle situazioni di emergenza che si creano, esso è chiamato ad affrontare.

Non mi sembra che la legge istituisca superfezione di organismi inutili. Non ci sono organismi inutili, sono tutti già oggi estremamente operativi. Giustamente lei, consigliere Damone, fa riferimento ad altri specifici organismi che svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema e che, non a caso, sono ricompresi all'interno del Comitato regionale.

Nell'articolo 8, comma 3, sono menzionati sia l'ARIF, che lei giustamente invocava, sia i Consorzi di bonifica, attraverso la presenza del Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica o suo delegato. Tra l'altro, nella fase di redazione del testo di legge, abbiamo avuto un'interazione piuttosto serrata con i Consorzi di bonifica, i quali hanno formulato diversi emendamenti.

Colgo l'occasione di questo testo – così associo questo intervento con le dichiarazioni complessive rispetto al testo di legge – per sottolineare due elementi. La Protezione civile è cresciuta molto per consistenza ed efficienza nel corso di questi ultimi anni. Soprattutto in alcuni ambiti, come ad esempio l'attività antincendio, siamo riusciti in pochissimi anni a guadagnare una capacità operativa straordinaria che ci ha portati a essere una delle regioni di testa, nel nostro Paese, a ridurre significativamente il fenomeno degli incendi e soprattutto l'impatto che queste emergenze estive in passato hanno avuto tristemente sul nostro territorio. Siamo in grado oggi di intervenire con una tempestività che ci consente di ridurre enormemente le conseguenze e gli effetti degli incendi. Ciononostante, è ovvio che la strada da percorrere è ancora lunga.

Da dicembre, inoltre, siamo diventati completamente autonomi nella gestione del sistema relativo al rischio idraulico, altro fenomeno di estrema rilevanza per il nostro territorio, soprattutto in questi ultimi anni, laddove le

alterazioni meteorologiche stanno modificando completamente il nostro rapporto con questo rischio, rendendo ordinario quello che fino a qualche tempo fa era eccezionale.

Dicevo poc'anzi a qualche giornalista che negli ultimi sei mesi si sono verificate, nell'arco ionico, tre emergenze che prima magari si sarebbero registrate con una ricorrenza di decenni in quel territorio. Invece, in sei mesi ne abbiamo registrate tre, di cui una anche con perdita di vite umane e, dunque, con un carattere di gravità assoluta.

Questo significa che il lavoro da svolgere per la Protezione civile è ancora enorme e le risorse sono del tutto insufficienti. Quest'anno, in particolare, stiamo ancora lottando perché il livello standard minimo di Protezione civile raggiunto in questi anni sia mantenuto nell'ambito del bilancio corrente, nonostante lo strangolamento del Patto di stabilità.

Quest'anno facciamo fatica a garantire quel dispositivo e vorrei che il Consiglio fosse consapevole del carattere inderogabile, direi quasi obbligatorio, di queste risorse. La strada da percorrere è ancora molto lunga.

La seconda riflessione che intendo esprimere è che la Protezione civile è il dispositivo di intervento per la gestione delle emergenze. Tuttavia, come ben sanno i consiglieri Zullo, Damone e Amati (soprattutto quest'ultimo, per la competenza specifica acquisita nel corso di questi anni), stiamo parlando di un fenomeno che più che capacità di intervento oggi richiede capacità di prevenzione, cura, governo intelligente e cultura del territorio. Su questi aspetti, come comunità, registriamo ancora parecchi ritardi.

Ho visto con i miei occhi, in questi mesi, situazioni che non possono essere più tollerate. Penso alla cementificazione massiccia e all'incuria in cui versa il nostro territorio, che molto spesso sono la causa principale di queste fonti di rischio.

Penso che la legge sia soprattutto uno strumento per fare cultura di protezione civile, che oggi significa soprattutto prendersi cura

del territorio. Fino a quando questo non diventerà patrimonio comune degli Enti locali, dei cittadini, delle Province e delle Prefetture, penso che invocare una buona capacità di intervento del dispositivo di Protezione civile non sarà un intervento di carattere risolutivo.

Siccome siamo in una fase nella quale questi eventi assumono un carattere ordinario, penso che radicare una cultura della protezione civile debba diventare patrimonio politico condiviso di questa Assise. E mi piace registrare quest'oggi una convergenza ampia che è di buon auspicio in questo senso.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, è chiaro che l'intervento dell'assessore Minervini ha introdotto tanti argomenti di carattere generale che forse, in un'altra occasione, sarebbe giustamente il caso di approfondire. Se li approfondissimo con questo approccio, magari arriveremmo a dire in maniera provocatoria – mi permetto soltanto di fare questo inciso – che per qualche roditore particolare che impedisce il deflusso delle acque bisognerebbe chiamare i cacciatori a esercitarsi. Del resto, se si chiamassero i cacciatori, scatterebbe l'associazione animalista che naturalmente impedirebbe la caccia al roditore.

Uno dei più grandi disastri accaduti di recente in un'altra parte d'Italia è stato causato esattamente dalla presenza di questi roditori, che rompono gli argini e creano le inondazioni. A quel punto, la protezione civile diventa argomento intersettoriale. Se non si ha la percezione intersettoriale e non si recupera una concezione antropocentrica – l'uomo al centro e poi tutto il resto – potremmo diventare tutti buddisti.

Se, violando la concezione antropocentrica, si considera che l'uomo e la vegetazione sono la stessa cosa, diventiamo tutti buddisti e allora dobbiamo discutere del problema della

libertà di religione con riferimento al buddismo....

PRESIDENTE. Le nuove ricerche dicono che l'uomo e i vegetali sono la stessa cosa.

AMATI. Io parlo provocatoriamente, ma l'assessore Minervini ha pronunciato parole importanti: prevenzione non significa soltanto impedire a qualcuno di costruire una casa. Ci mancherebbe altro! In realtà, è un problema intersettoriale che crea dispiacere. In altre parole, per fare prevenzione in ambito di protezione civile si deve causare dispiacere a qualcuno. Dal punto di vista amministrativo, si deve avere il coraggio di dispiacere qualcuno se la priorità diventa l'uomo.

Io l'ho detto in modo provocatorio – mi conoscete, mi piace spiegare gli argomenti – quando ho evocato la storia dei cacciatori, che naturalmente saranno tutti felicissimi. Ad ogni modo, la causa di alcune inondazioni è legata alla presenza di grossi roditori. Sarebbe allora importante approfondire l'argomento in questa ottica e ci accorgeremo che la protezione civile è una delle branche amministrative più intersettoriali che vi siano.

Tornando all'argomento, dice l'assessore Minervini – a questo punto non insisto, se il Governo è convinto, però secondo me l'intervento si poteva fare e vorrei mettere a verbale una considerazione – che forse l'articolo 11 si potrebbe interpretare nel senso che il Comitato di coordinamento istituito dalla Giunta regionale si occupa dell'*ex post*. Se fosse così, allora, presenterei un emendamento, perché se questa è l'interpretazione siamo in violazione di legge. La legge statale cita il Presidente della Giunta regionale, nemmeno l'assessore delegato. Lasciate stare la mia esperienza, io vivo sempre in eccesso, e vivo anche in quel caso in eccesso di delega, perché ero sovrabbondante, ma questo è un problema caratteriale.

La legge statale cita il Presidente della Giunta regionale, e non altri. È materia inde-

legabile, se non con riferimento ai fatti patologici della funzione (se non c'è il Presidente, c'è il Vicepresidente). Il Presidente si occupa solo ed esclusivamente non dell'*ex post*, ma del governo dell'emergenza nel momento in cui essa insorge, e ha i poteri per convocare e coordinare. Quindi, se l'interpretazione che diamo è la gestione *ex post*, si rende necessario un emendamento soppressivo di questa disposizione così come interpretata.

Non si può dire, come è stato detto, che comunque le altre norme non hanno valore prescrittivo. Badate, una delle caratteristiche della legge è la sua precettività. Noi costruiamo le leggi perché imponiamo un precetto, altrimenti non è una legge. Siccome sono convinto del lavoro che è stato fatto e vorrei recuperarlo *in toto*, mi piacerebbe eliminare questi dubbi di interpretazione nella risposta alla situazione di emergenza. Mi sembrerebbe dunque opportuno far rientrare il governo delle emergenze in una forma atipica di coordinamento assegnata alle strutture amministrative, attraverso, per esempio, l'istituita unità di crisi, questa sì in conformità con la legge statale che assicura solo ed esclusivamente al Presidente della Giunta regionale il compito di svolgere quelle funzioni.

Se è vero che, da un lato, mi si riconosce esperienza acquisita sul campo, se non me la si riconosce soltanto per buona creanza o per buona educazione – può esserci anche questa ipotesi, tant'è che qualcuno provocatoriamente potrebbe ricordarmi che non sono stato più assessore, quindi probabilmente non ho funzionato bene...

PRESIDENTE. Sappiamo che non è così.

AMATI. E avrebbe pure, per controintuizione, mille ragioni per sostenere questo punto di vista. Se da un lato si celebra l'esperienza acquisita, salvo l'ipotesi di buona creanza o di buona educazione, vi suggerirei, senza presentare alcun emendamento – questo è un argomento così importante che non può essere

ridotto alla “battaglia” d’Aula – di riportare il sistema nelle sue forme atipiche perché, come dice giustamente l’assessore Minervini, è la vita che irrompe nell’amministrazione, quando si è di fronte a una tragedia.

Recuperando questa formula atipica e nel solco della disciplina prevista dal legislatore statale, si può prevedere una risposta in termini di coordinamento immediato, con queste forme più ampie e meno rigoriste. L’*ex post*, invece, non è nemmeno materia della Giunta regionale, tant’è che ricorderete le nostre battaglie per la dichiarazione d’emergenza. A che cosa serve, infatti, una dichiarazione d’emergenza o meglio il riconoscimento dello stato di calamità? Serve alle provvidenze economiche.

Gli ordini del giorno sul sito del Consiglio regionale, appena capita un’emergenza, sono annunciati con abbondanza. Tutti chiediamo che si intervenga perché ci interessa la dichiarazione di emergenza, l’*ex post*, per le provvidenze economiche. Certamente non solo per le provvidenze economiche, ma anche per ottenere i poteri derogatori, quelli che danno l’opportunità di intervenire scantonando dal procedimento amministrativo previsto in termini generali e ordinati.

Questo è il mio suggerimento. Naturalmente, se il Governo è convinto, io sono soldato. Ho uno *score* di voti favorevoli più alto del Presidente Vendola, quindi anche su questo argomento, rispetto al quale ho passato quattro anni impegnativi della mia vita (salvo la battuta sul giudizio di questi quattro anni), non ho nessuna difficoltà a salutare con molto favore il disegno di legge. Tuttavia, permarrà questo dubbio e il guaio sarà che esso si scatterà sul povero dirigente *pro tempore* – Dio non voglia che capiti un’altra emergenza – e su tutta la struttura della Protezione civile.

Siccome in quattro anni ho conosciuto questi uomini valorosi e so quanto sia problematico vivere in quei momenti. Poco conta il Presidente, l’assessore e i consiglieri. Chi si occupa di protezione civile da un punto di vi-

sta amministrativo è un eroe, di per sé, anche perché non è assoggettato a tutti i vizi e le comodità degli altri rami dell’Amministrazione. È una vita sufficientemente scomoda, come potrà dire il dirigente *pro tempore* dottor Limongelli.

Quindi, scaricheremmo il problema su queste persone nel districare l’impossibile lavoro di mettere assieme competenze, combattendo anche con la vanità umana e probabilmente con le potestà che si assumono essere superiori perché pervengono dagli organi di indirizzo politico o, ancora meglio, dalle Prefetture, istituto plurisecolare...

PRESIDENTE. Napoleonico.

AMATI. ... istituto plurisecolare italiano che ancora – noi speriamo nel Governo Renzi, e siamo in attesa anche su questo di qualche provvedimento – interferisce nell’attività amministrativa di questo Paese.

EPIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EPIFANI. Signor Presidente, intervengo per fare un *report* sintetico sulla proposta di legge che ho presentato, per informare l’Aula del percorso della stessa.

Giustamente, quando il provvedimento fu presentato in Commissione, vista la complessità e la delicatezza della materia, fu sollevato un problema di competenze specifiche. Molti colleghi ritennero opportuno investire il Comitato regionale di Protezione civile come strumento di supporto a questa proposta di legge.

Il Comitato è composto da tutte le figure istituzionali, soggetti pubblici e privati, partendo dalle Prefetture passando dall’ANCI, le Province e le associazioni di volontariato, che hanno un ruolo importantissimo che è un vanto di questa regione. La Protezione civile regionale in questi anni in Puglia si è contraddi-

stinta per la continua evoluzione, che ha dimostrato anche sul campo.

Il Comitato di Protezione civile regionale e tutti i soggetti e gli attori principali si sono cimentati – ve lo posso assicurare, ne è testimonianza il lavoro che è stato fatto – articolo per articolo, punto per punto, proponendo 120 emendamenti al testo, dei quali 89 sono stati accolti all'unanimità e i restanti sono stati respinti all'unanimità. Lo dico per dovere di conoscenza nei confronti dei miei colleghi dell'Aula.

Questo lavoro, quindi, è stato completato con il supporto di tutti i soggetti che operano quotidianamente, con lunghe esperienze nel settore della Protezione civile. Il risultato, che è stato prodotto all'unanimità, è la proposta di legge che oggi esaminiamo in Aula.

Il dubbio sollevato riguarda l'opportunità e il modo in cui si devono interpretare gli articoli. L'assessore, nel rispondere, ha ben illustrato il senso dell'articolato. Del resto, lo ripeto, il testo è stato licenziato avvalendosi delle competenze specifiche.

Chiudo il mio intervento ringraziando tutti i soggetti che hanno contribuito alla stesura finale del testo di legge che ci accingiamo a votare.

Ringrazio anche i colleghi della Commissione che mi hanno dato la fiducia e la possibilità di portare in Aula, dopo un lungo percorso, una proposta di legge che riorganizza il sistema regionale di Protezione civile, aggiornandolo e adeguandolo alle norme di indirizzo del Governo di cui alla legge n. 100 del 2012.

Ringrazio la struttura, i dirigenti e i collaboratori che mi hanno consentito di far arrivare in Aula questa importante proposta di legge.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Principi generali

art. 1

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Puglia è componente del Servizio nazionale di Protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile). La Regione Puglia provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi rilevanti per la protezione civile.

2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Bonifica e le altre forme associative di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli Enti locali) e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui lettera g), comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.

3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

4. La Regione pone a fondamento della presente legge l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.

5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di

elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

TITOLO II
SISTEMA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I

Attività del sistema regionale di protezione civile.
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

art. 3

Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:

a) all'elaborazione e aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;

b) alla prevenzione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;

c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;

d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;

e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;

f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;

g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:

1. interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;

2. iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

3. concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento.

h) all'organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

Componenti del sistema regionale di protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze la Regione, nelle sue diverse articolazioni, ivi incluse le Agenzie regionali e le società a titolarità regionale, le province, i comuni e vi concorrono gli enti pubblici, i Consorzi di Bonifica, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture regionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, il sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con le Amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle Prefetture.

3. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini e i gruppi associati di

volontariato civile nonché gli ordini e i collegi professionali.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.

2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.

3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa.

5. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce:

a) la costituzione di Sale Operative Provinciali Integrate di protezione civile (SOPI) per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia ed il Comune capoluogo di provincia. Al verificarsi o in previsione di una emergenza, alle atti-

vità della SOPI possono concorrere anche gli organi dell'Amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre strutture operative, di cui all'articolo 11 della legge 225/1992, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa. Tale struttura assumerà in emergenza la configurazione di (SOPI) e si raccorderà al livello provinciale con il Prefetto, al quale compete, ai sensi dell'articolo 14 della legge 225/1992, la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, in sinergia con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati e con il Presidente della Regione;

b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza;

c) la stipula di protocolli di intesa con le Prefetture, finalizzate ad assicurare la piena sinergia tra le azioni delle diverse strutture pubbliche.

6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:

a) mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l'emergenza, il necessario concorso all'opera di soccorso;

b) programma l'utilizzo delle risorse economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione;

c) partecipa ai Tavoli tecnici regionali e interregionali;

d) rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla promulgazione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 225/1992;

e) decreta, al verificarsi degli eventi di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 2 della legge 225/1992 e all'articolo 2 della presente legge, lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura dell'e-

vento. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza il Presidente della Giunta Regionale emana ordinanze. Le ordinanze possono essere finalizzate anche ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. I Decreti e le Ordinanze sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e notificati ai soggetti pubblici e privati interessati;

f) coordina la comunicazione esterna in merito agli eventi e alle problematiche rilevanti in materia di protezione civile;

g) definisce le linee guida per la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di previsione, prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;

h) coordina le strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;

i) promuove l'organizzazione del volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale del 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 (Organizzazione della funzione regionale di protezione civile)) e dei Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione civile presenti sul territorio di cui alla legge regionale del 12 dicembre 2011, n. 35 (Integrazione all'articolo 5 della l.r. 39/1995).

j) può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e delle altre strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile, di collegi ed ordini professionali, di enti ed organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;

k) predisporre le linee guida per la pianificazione dell'emergenza degli enti locali;

l) assicura il raccordo della Sala Operativa Regionale con il Centro Coordinamento Soccorsi costituito dalla Prefettura competente

per territorio, nell'ambito della reciproca autonomia delle funzioni.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

Funzioni e compiti delle Province

1. Le Province, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui ai d.lgs. 267/2000, costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.

2. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge 225/1992 e dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni e dagli Enti di gestione delle aree protette; i dati sono utili anche ai fini della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, alla definizione di linee guida per la predisposizione dei piani di protezione civile comunali, nonché del piano regionale per la gestione delle emergenze di cui agli articoli 12 e 13;

b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;

c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati, nonché le Prefetture e gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture

operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;

d) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale di cui alla lettera c), comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale del 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi);

e) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui alla l.r. 18/2000;

f) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);

g) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

h) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 18;

i) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 17;

j) alla partecipazione al Comitato Regionale, ai sensi di quanto disposto all'articolo 8 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;

k) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito dal comma 16, dell'articolo 138 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

l) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;

m) alla predisposizione di procedure di verifica periodica e monitoraggio dei punti critici-

ci presenti sul territorio quale azione di prevenzione delle possibili emergenze.

3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato Provinciale di Protezione Civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto al comma 2, dell'articolo 13 della legge 225/1992 ed in analogia con quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge 225/1992 e dal d.lgs. 112/1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con le Province;

b) alla predisposizione ed all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. Detta funzione può essere esercitata anche attraverso le unioni ovvero ulteriori forme associative intercomunali, ai sensi degli articoli 30 e seguenti e del d.lgs. 267/2000. I piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza;

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla informazione della popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio e sui

comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emergenza;

e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui alla lettera

a) comma 1, dell'articolo 2, l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile locale, provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

Comitato Regionale

Permanente di Protezione Civile

1. La Regione assicura e provvede all'esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato Regionale di Protezione Civile, istituito in conformità del disposto al comma 3 dell'articolo 12, della legge 225/1992.

2. Il Comitato Regionale di Protezione Civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l'attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri Enti, Amministra-

zioni ed Organismi operanti in materia di protezione civile.

3. Il Comitato è così composto:

a) Presidente della Giunta Regionale, o Consigliere Regionale delegato, che lo presiede;

b) Assessore Regionale con delega alla Protezione Civile;

c) Prefetti delle Province Pugliesi o loro delegati;

d) Rappresentante delle Forze Armate;

e) Rappresentante delle Forze di Polizia;

f) Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro delegati;

g) Presidente Regionale dell'ANCI o suo delegato;

h) Presidente Regionale dell'UNCEM o suo delegato;

i) Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

j) Direttore Regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;

k) Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana o suo delegato;

l) Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Regionale o suo delegato;

m) Un rappresentante per ciascuno dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 12 dicembre 2011, n. 35 (Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile), nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione degli stessi Coordinamenti;

n) Un delegato regionale per ciascun Ordine degli Ingegneri, degli Architetti, degli Agronomi e Forestali, dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi e del Collegio dei Geometri;

o) Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) o suo delegato;

p) Presidente dell'Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica o suo delegato;

q) Dirigente della VIA o suo delegato;

r) Direttore Generale dell'ARIF Puglia o suo delegato;

s) Segretario Generale delle Autorità di Bacino o suo delegato.

4. In relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri Enti e Istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile ovvero esponenti del mondo scientifico.

5. Il Comitato in particolare:

a) formula proposte per il tramite del suo Presidente alla Giunta Regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;

b) fornisce pareri preventivi alla Giunta Regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;

c) opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli Enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;

d) impartisce direttive nella forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti ed organismi operanti nel settore;

e) promuove l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

6. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del Presidente del Comitato.

7. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente, salvo che questioni o eventi particolari ed urgenti ne richiedano la convocazione immediata.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Ai componenti in carica del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione.

10. All'Ufficio del Presidente, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), è assegnato personale regionale nei limiti di due unità a cui sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato Regionale di Protezione Civile.

11. Durante le riunioni del Comitato le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono affidate ad un dipendente regionale in assegnazione al Comitato di Protezione Civile o ad uno dei due componenti dell'Ufficio di presidenza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 2, nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 è istituito il Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza (COREM). Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta Regionale e viene attivato dal Dirigente del Servizio di protezione civile, di volta in volta in relazione alla natura

del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l'incolumità della popolazione o l'isolamento prolungato di centri abitati ed aziende.

2. Il COREM è così composto:

- a) Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile;
- b) Dirigente del Servizio di Protezione Civile regionale;
- c) Coordinamento delle strutture tecniche provinciali;
- d) Reti ed Infrastrutture per la mobilità;
- e) Le Autorità di bacino;
- f) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA);
- g) Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali (ARIF);
- h) Direzione Regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- i) Gestore dei servizi pubblici essenziali;
- j) Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
- k) Direzione Marittima delle Pugile;
- l) Rappresentante per ciascuno dei Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di volontariato di protezione civile;
- m) Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
- n) Responsabile del Servizio Regionale competente in materia di sanità pubblica e Responsabile del Servizio Regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
- o) un rappresentante indicato dall'ANBI Puglia;
- p) Responsabile Regionale Croce Rossa Italiana;
- q) Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

3. La Giunta Regionale, con apposito atto, disciplina gli specifici compiti del COREM, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano e regolano le funzioni delle Amministrazioni statali chiamate a costituire parte integrante del COREM per scongiurare ogni possibile duplicazione di attività, per garantire la piena

funzionalità delle diverse strutture operative e per assicurare il raccordo con il Centro Coordinamento Soccorsi attivato dalle Prefetture. Alle riunioni del COREM, svolte con modalità procedurali che favoriscono il raccordo con le Amministrazioni dello Stato, possono essere invitati dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi. La partecipazione alle riunioni del COREM non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 2, che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta Regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108 del d.lgs. 112/1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio Regionale.

2. La dichiarazione dello stato di emergenza è condizionata dalla verifica:

a) dell'effettiva eccezionalità dell'evento rispetto all'analisi storico statistica degli eventi simili sullo stesso territorio;

b) della presenza della pianificazione comunale di emergenza;

c) dell'avvenuta attivazione da parte delle autorità locali delle azioni di protezione civile previste dal piano comunale di emergenza.

3. Sul presupposto della dichiarazione di

cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato:

a) provvede, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, a disporre l'attuazione degli interventi necessari anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;

b) assume il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al successivo articolo 11;

c) riconosce alle Associazioni di Volontariato, iscritte nell'elenco regionale di cui al successivo articolo 18, attivate dalla Regione o dall'ente locale interessato e ai datori di lavoro dei relativi volontari, i benefici di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013).

4. Il Presidente della Giunta Regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 225/92, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio Regionale.

5. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile e le altre

strutture operative di protezione civile centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10, il Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.

2. La Giunta Regionale riferisce al Consiglio Regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e acquisito il parere del Comitato Regionale di Protezione Civile, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di

rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità triennale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma.

3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:

a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di rilevanza per la protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;

b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;

b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

d) l'accesso ai sistemi di previsione, messi a disposizione delle Regioni dal Dipartimento, per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini regionali sull'innescò e propagazione degli incendi boschivi;

e) l'utilizzo della rete radio di Protezione Civile regionale, integrata con le reti previste dal protocollo d'intesa stipulato tra il DPC e il Ministero dello Sviluppo Economico;

f) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di

protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta Regionale, su proposta del Comitato Regionale di cui all'articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di prevenzione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio Regionale.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:

a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2;

b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 2;

c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 2;

d) omogeneizzare le attività coordinandole su scala regionale o interregionale in funzione delle interferenze in ambito di bacino idrografico.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta Regionale, acquisito il parere del Comitato Regionale di Protezione Civile, sono programmate, nel rispetto dei principi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-Quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge 353/2000, contiene, tra l'altro:

a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato e del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 10, della legge 353/2000;

b) l'individuazione delle attività formative

dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;

c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;

d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge 353/2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;

e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento regionale;

f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 353/2000;

g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo II

Rete operativa di protezione civile

SEZIONE I

Strumenti e strutture operative

art. 15

Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile, previste dalla presente legge, provvede il competente Servizio Regionale di Protezione Civile, nell'ambito del quale opera il Centro Funzionale Regionale come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteoroidropluviometrico). Il suddetto Servizio opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di rilevanza comunque per la protezione civile.

2. La Regione, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, anche previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli organismi deputati, ove necessario tramite le Prefetture, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui alle lettere e) ed f), comma 1 dell'articolo 11, della legge 225/1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

- a) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- b) Corpo Forestale dello Stato;
- c) Corpo delle Capitanerie di Porto;
- d) Agenzia Regionale per le attività Irrigugie e Forestali – ARIF;
- e) Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente;
- f) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale, di cui al successivo art. 18;
- g) Croce Rossa Italiana;
- h) Consorzi di Bonifica;
- i) Servizio Sanitario Regionale;
- j) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di protezione civile;

- k) Forze Armate;
- l) Forze di Polizia;
- m) Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Regionale CNSAS-CAI;
- n) Gestore dei servizi pubblici essenziali.

3. La Regione organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui al comma 4 dell'articolo 18, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

Intese, accordi e convenzioni

1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 15, nonché con gli ordini professionali ed aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.

2. Per potenziare il sistema regionale di protezione civile agli Enti locali e ad ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

Formazione e Informazione in materia di protezione civile

1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle Prefetture, promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione

civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti agli Ordini professionali anche attraverso convenzioni ai fini della protezione civile. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile.

2. Le Province, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), programmano le attività di cui al comma 1, e per sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione e le Prefetture:

a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;

b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema Regionale e del Servizio Nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti, su approvazione della Giunta Regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

SEZIONE II

Volontariato di protezione civile

art. 18

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i

principi della legge 266/1991, e con le disposizioni della Lr. 11/1994, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998, dalla legge n. 225/92 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile iscritto nell'elenco di cui al successivo comma 7, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. La Regione istituisce l'elenco dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento dell'attività sanitaria prevista per legge.

5. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

6. La Regione promuove la costituzione e funzionalità dei Coordinamenti Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, quali organismi di volontariato di secondo livello, così come già istituiti con la l.r. 35/2011.

7. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego

del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

8. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali. Fanno parte dell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale del volontariato istituito secondo le disposizioni vigenti.

9. I Coordinamenti provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, di cui al precedente comma 5, sono iscritti di diritto nell'Elenco generale regionale del volontariato.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile, adotta un Regolamento recante disposizioni relative:

a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni;

b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;

c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese, nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 19.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 19

Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione

civile e dei Coordinamenti Provinciali delle stesse, di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 18, la concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali.

2. La Regione con il Regolamento di cui al comma 8, dell'articolo 18, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal Regolamento di cui all'articolo 18 della legge 225/1992, integrato e modificato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile):

a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 2;

b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il Regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 18 e di quanto previsto in merito dal Regolamento di cui all'articolo 18 della legge 225/1992, integrato e modificato con d.p.r. 194/2001.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui alle lettere a) e b), del comma

1 dell'articolo 2, è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 7 dell'articolo 18, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO III NORME FINANZIARIE

Capo I

art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Le fonti di finanziamento esercizio 2014 sono costituite da:

a) Risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio regionale autonomo:

1. Articolo 8 – UPB 9.2.1 – capitolo di spesa 531041 – spesa corrente euro 52.600,00;

2. Articoli 10 e 11 – UPB 9.2.1 – Capitolo di spesa 531015 – spesa in conto capitale euro 2 milioni;

3. Capo II (Rete operativa di protezione civile) del Titolo II – UPB 9.2.1 – capitoli di spesa bilancio autonomo 531031, 531035 e 531040 – spesa corrente euro 5 milioni 850 mila;

4. Economie vincolate di cui ai Capitoli di spesa 531057 – spesa corrente – e 611020 – spesa in conto capitale –;

b) Risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

c) Risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/92, lo stato di emergenza nel territorio regionale;

d) Risorse del Fondo regionale di protezione civile, di cui al comma 16 dell'articolo 138, della Legge 388/2000;

e) Risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività rilevanti per la protezione civile in ambito europeo.

2. Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge per gli esercizi degli anni successivi trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti nella UPB 9.2.1 del bilancio pluriennale 2014-2016.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 21

Norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 22

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) L'articolo 5 della Lr. 39/1995, dall'avvenuta adozione del regolamento di cui al comma 8 del precedente articolo 18;

b) Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 18/2000.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge "Sistema regionale di Protezione civile" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati,
Blasi, Boccardi,
Camporeale, Caroli, Caroppo, Cervellera,
Cristella, Curto,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Pumpo,
Epifani,
Forte, Friolo,
Gatta, Gianfreda, Greco,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Lonigro,
Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Marmo, Martucci, Mazzarano,
Minervini,
Negro, Nicastro,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Pica,
Romano,
Sala, Scianaro,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	44
Consiglieri votanti	44
Hanno votato «sì»	44

La proposta di legge è approvata.

Il consigliere Epifani ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Elezione di una rappresentante effettiva e due supplenti dell'Associazione italiana donne ingegneri e architetti (AIDIA) – Sez. di Bari – in seno alla Consulta regionale femminile (art. 4 l.r. 9 giugno 1980, n. 70)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 42), reca. «Elezione di una rappresentante effettiva e due supplenti dell'Associazione italiana donne ingegneri e architetti (AIDIA) – Sez. di Bari – in seno alla Consulta regionale femminile (art. 4 l.r. 9 giugno 1980, n. 70)».

Procediamo alla presa d'atto dell'indicazione della rappresentante effettiva dell'AIDIA nella Consulta regionale femminile nella persona dell'ingegnere Maddalena Ciliberti e di due supplenti nelle persone degli architetti Patrizia Meliota e Rosanna Nicastrì.

Il Consiglio prende atto.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Lemma, Friolo, Romano, Pellegrino, Losappio, Negro, Zullo, Martucci, Marmo N., Gianfreda e Brigante “Vertenza lavoratori addetti alle pulizie delle scuole”

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Lemma, Friolo, Romano, Pellegrino, Losappio, Negro, Zullo, Martucci, Marmo N., Gianfreda e Brigante “Vertenza lavoratori addetti alle pulizie delle scuole”, del quale do lettura:

«A partire dal 1° marzo 4 mila edifici scolastici in tutta Italia dovranno misurarsi con quella che si presenta come una vera e propria emergenza data la riduzione del personale addetto alle pulizie concentrata particolarmente nelle regioni del Centro-Sud.

Le risorse disponibili sono state infatti ridotte drasticamente del 48% per il 2014, passando da 545 mln a 284 mln di euro.

La Legge di Stabilità aveva determinato una proroga ‘tampone’ di due mesi (fino al 28 febbraio), nel corso dei quali un tavolo tecnico guidato dai Ministeri dell'Istruzione, del

Lavoro e dello Sviluppo Economico con enti locali, imprese e sindacati avrebbe dovuto “individuare soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia”.

È di questi giorni tuttavia la notizia che la presidenza del Senato ha dichiarato improponibile l'emendamento che riguarda migliaia di lavoratori addetti alle pulizie delle scuole. Sono quindi a rischio 7000 posti di lavoro.

La Puglia è particolarmente interessata al problema considerato che dei 24.000 lavoratori, 3.500 sono pugliesi.

Il 28 novembre 2013 la Regione Puglia, attraverso l'Assessorato al Lavoro, ha affiancato questi lavoratori inviando con tutte le OOSS, i capigruppo consiliari e le forze di maggioranza e di opposizione, un documento al MIUR ed alla Presidenza del Consiglio chiedendo l'annullamento delle gare bandite dalla CONSIP, con affidamento al ribasso diversificato, peraltro, da regione a regione e conseguente diversificazione salariale.

Tale diversificazione reddituale penalizza oltremodo i lavoratori pugliesi.

Tanto premesso

considerato

- che sono a rischio i servizi di pulizia, controllo e assistenza nelle scuole pubbliche dell'obbligo con evidenti conseguenze sul piano della qualità complessiva dell'offerta formativa e di tutela più in generale del diritto allo studio;

- che la platea dei lavoratori a rischio è quanto mai numerosa oltre che interessare una fascia di cittadini già diffusamente provata da forme di indigenza e disagio sociale;

- che in una fase così difficile per il nostro Paese tale emergenza potrebbe determinare ulteriori situazioni di tensione e di sicurezza nelle nostre città;

- che l'ANCI ha già pertanto preso posizione in merito

impegniamo

il Governo ad adottare delle decisioni in tema di politiche educative chiedendo la pro-

roga della situazione attuale fino a fine anno per poi implementare le risorse necessarie o stabilizzare il personale. Tanto in indirizzo al Ministero dell'Istruzione, del Lavoro e dell'Economia.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 14.14).